

GAZZETTA UFFICIALE



DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA

Roma - Sabato, 14 maggio 2011

SI PUBBLICA IL SABATO

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00186 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - VIA SALARIA 1027 - 00138 ROMA - CENTRALINO 06-85081 - LIBRERIA DELLO STATO
VIA PRINCIPE UMBERTO 4 - 00185 ROMA

REGIONI

SOMMARIO

REGIONE TRENINO-ALTO ADIGE (Provincia di Bolzano)

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA
11 gennaio 2011, n. 2.

Regolamento sul rilevamento unificato di reddito e patrimonio Pag. 3

REGIONE FRIULI-VENEZIA GIULIA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE 31 gennaio
2011, n. 010/Pres.

Regolamento per la disciplina e l'esercizio delle "Piccole produzioni locali" in attuazione dell'articolo 8, comma 40, della legge regionale 29 dicembre 2010, n. 22 "Disposizioni per la formazione del bilancio pluriennale ed annuale della Regione (legge finanziaria 2011)" Pag. 7

DECRETO DELLA PRESIDENTE DELLA REGIONE
11 gennaio 2011, n. 04/Pres.

LR 29/2005, art. 98. Regolamento recante modifiche al "Regolamento di esecuzione dell'articolo 98 della legge regionale 5 dicembre 2005, n. 29, in materia di criteri e modalità per la concessione di finanziamenti agevolati a valere sulle dotazioni del Fondo speciale di rotazione a favore delle imprese commerciali, turistiche e di servizio del Friuli Venezia Giulia", emanato con decreto del Presidente della Regione 15 novembre 2006, n. 354. Pag. 8

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE 25 gennaio
2011, n. 07/Pres.

Regolamento di attuazione della misura 311 denominata diversificazione verso attività non agricole, azione 3 impianti per energia da fonti alternative, prevista dal Programma di sviluppo rurale 2007-2013 della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia Pag. 9

REGIONE ABRUZZO

LEGGE REGIONALE 22 dicembre 2010, n. 60.

Modifica all'articolo 2 della legge regionale 18 maggio 2000, n. 96 - Istituzione della Riserva Naturale di interesse provinciale «Pineta Dannunziana» e Istituzione del Parco regionale della Pace nella frazione di Pietransieri. Pag. 10

LEGGE REGIONALE 22 dicembre 2010, n. 61.

Disciplina sulla trasparenza dell'attività politica e amministrativa e sull'attività di rappresentanza di interessi particolari. Pag. 10

LEGGE REGIONALE 22 dicembre 2010, n. 62.

Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 29 luglio 2010, n. 31, recante «Norme regionali contenenti la prima attuazione del decreto legislativo n. 152/2006 (Norme in materia ambientale)». Pag. 12

REGIONE MOLISE

REGOLAMENTO REGIONALE 13 dicembre 2010, n. 5.


Modifiche al regolamento Regionale 8 giugno 1995, n. 1 (Regolamento per le Aziende Faunistico-Venatorie senza scopo di lucro) Pag. 12

LEGGE REGIONALE 6 dicembre 2010, n. 21.

Modifica all'articolo 3, comma 3, ed interpretazione autentica dell'articolo 6, comma 2, della legge regionale 20 agosto 2010, n. 16, avente ad oggetto «Misure di razionalizzazione della spesa regionale» Pag. 13

LEGGE REGIONALE 13 dicembre 2010, n. 22.

Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 11 febbraio 1999, n. 6 (Norme per il Funzionamento delle commissioni sanitarie di cui alla legge 15 ottobre 1990, n. 295 - dei collegi medici di cui all'articolo 20 della legge 2 aprile 1968, n. 482, e della legge 5 febbraio 1992, n. 104, articolo 4) ... Pag. 13



LEGGE REGIONALE 23 dicembre 2010, n. 23.

Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 7 agosto 2009, n. 22 (Nuova disciplina degli insediamenti degli impianti di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili nel territorio della Regione Molise)...... Pag. 14

REGIONE CAMPANIA

LEGGE REGIONALE 29 dicembre 2010, n. 19.

Valorizzazione dei luoghi ad alta importanza storica per l'Unità d'Italia e la memoria della guerra di liberazione nel territorio di terra di lavoro Pag. 14

LEGGE REGIONALE 29 dicembre 2010, n. 20.

Autorizzazione all'esercizio provvisorio del bilancio di previsione della Regione Campania per l'anno finanziario 2011...... Pag. 15

REGIONE SICILIA

LEGGE 5 ottobre 2010, n. 20.

Interventi per l'eliminazione delle carcasse di animali e per la prevenzione del randagismo. Interventi in favore dei comuni in crisi finanziaria...... Pag. 15

LEGGE 15 novembre 2010, n. 21.

Assestamento del bilancio della Regione per l'anno finanziario 2010 Pag. 16

LEGGE 15 novembre 2010, n. 22.

Rendiconto generale della Regione siciliana e dell'Azienda delle foreste demaniali per l'esercizio finanziario 2009...... Pag. 16

LEGGE 15 novembre 2010, n. 23.

Rendiconto generale dell'Amministrazione della Regione siciliana per l'esercizio finanziario 2009...... Pag. 16

REGIONE SARDEGNA

LEGGE REGIONALE 21 giugno 2010, n. 11.

Modifiche della legge regionale 5 marzo 2008, n. 3, relative all'estensione dello Sportello unico per le attività produttive (SUAP) al settore dell'edilizia residenziale...... Pag. 17

LEGGE REGIONALE 21 giugno 2010, n. 12.

Proroga della gestione liquidatoria dell'ESAF.... Pag. 17

LEGGE REGIONALE 30 giugno 2010, n. 13.

Disciplina delle attività europee e di rilievo internazionale della Regione autonoma della Sardegna e modifiche alla legge regionale 15 febbraio 1996, n. 12...... Pag. 18

LEGGE REGIONALE 10 agosto 2010, n. 14.

Misure di adeguamento del bilancio 2010 e modifiche e integrazioni alla legge regionale 2 agosto 2006, n. 11 (Norme in materia di programmazione, di bilancio e di contabilità della Regione autonoma della Sardegna. Abrogazione delle leggi regionali 7 luglio 1975, n. 27, 5 maggio 1983, n. 11 e 9 giugno 1999, n. 23)...... Pag. 23

LEGGE REGIONALE 19 novembre 2010, n. 16.

Disposizioni relative al patto di stabilità territoriale...... Pag. 23

RETTIFICHE

AVVISO DI RETTIFICA

Comunicato relativo alla legge regionale del 23 novembre 2010, n. 20 ad oggetto: «Modifiche alla legge regionale 27 settembre 1999, n. 33 «Disciplina regionale del commercio in attuazione del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, recante: «Riforma della disciplina relativa al settore del commercio, a norma dell'articolo 4, comma 4 della legge 18 marzo 1997, n. 59»». (Legge pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Molise - Parte prima - pag. 7141 - del 1° dicembre 2010, n. 35)...... Pag. 24



**REGIONE TRENINO-ALTO ADIGE
(Provincia di Bolzano)**

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA
11 gennaio 2011, n. 2.

Regolamento sul rilevamento unificato di reddito e patrimonio.

(Pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Trentino-Alto Adige
n. 6/I-II dell'8 febbraio 2011)

IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA

Vista la deliberazione della Giunta provinciale n. 2139 del
20 dicembre 2010;

EMANA

il seguente regolamento:

Capo I

NORME GENERALI

Art. 1.

Finalità

1. Il presente regolamento rende equo ed omogeneo il trattamento degli utenti a parità di condizioni economiche e di bisogno nell'accesso alle prestazioni pubbliche disciplinando, in attuazione dell'art. 2 della legge provinciale 22 ottobre 1993, n. 17:

a) il rilevamento dei dati per il calcolo della situazione economica dei soggetti che richiedono prestazioni economiche o agevolazioni tariffarie;

b) la composizione dei nuclei familiari da considerare;

c) i livelli di valutazione della situazione economica in relazione alla natura delle diverse prestazioni;

d) l'attività di coordinamento, indirizzo e monitoraggio del sistema di rilevamento della condizione economica.

Art. 2.

Principi della valutazione

1. La valutazione della situazione economica per l'accesso alle prestazioni economiche o alle agevolazioni tariffarie è effettuata con riferimento al reddito, al patrimonio, nonché alla composizione e alle caratteristiche del nucleo familiare.

Art. 3.

Rilevamento e gestione dati

1. I dati relativi al reddito e al patrimonio sono rilevati individualmente. A tale fine la persona interessata è tenuta a rilasciare la «Dichiarazione unificata di reddito e patrimonio», di seguito denominata DURP.

2. Il modulo DURP è approvato dalla Giunta provinciale, che può apportarvi gli aggiornamenti necessari a seguito delle modifiche in materia fiscale.

3. Ciascun settore d'intervento, per l'elaborazione delle proprie domande, ha accesso alle dichiarazioni e restituisce i dati relativi alle domande presentate.

4. Il trattamento dei dati avviene ai sensi del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e successive modifiche, e del decreto del Presidente della Giunta provinciale 16 giugno 1994, n. 21, e successive modifiche.

Art. 4.

Livelli di valutazione

1. Ai fini della rilevazione e valutazione della situazione economica, si distinguono tre livelli per ciascuno dei quali sono individuati i nuclei familiari, i dati da rilevare e i principi di valutazione, in relazione alle finalità perseguite dalle relative prestazioni.

2. I dati rilevati con la DURP costituiscono la base per la determinazione della situazione economica in tutti i livelli e possono essere integrati con dati aggiuntivi a seconda dei diversi livelli.

3. Ciascun settore d'intervento stabilisce il livello di valutazione da utilizzare per le prestazioni di propria competenza, sulla base delle finalità delle stesse.

Art. 5.

Scala di equivalenza

1. La composizione del nucleo familiare è valutata in base alla seguente scala di equivalenza:

una persona	1,00
due persone	1,57
tre persone	2,04
quattro persone	2,46
cinque persone	2,85
per ogni ulteriore persona	0,35

2. Qualora il nucleo familiare sia composto da una sola persona che vive da sola e non condivide le spese con altri, si aggiunge il valore di 0,2.

3. Qualora nel nucleo familiare considerato ai fini della prestazione vi siano uno o più figli/figlie minorenni, ed entrambi i genitori, o il genitore ed il/la coniuge o il/la partner convivente, abbiano svolto, nel periodo di riferimento della DURP, attività di lavoro dipendente, di lavoro autonomo o d'impresa, con un reddito considerato ai fini della DURP di importo non inferiore a 10.000,00 euro ciascuno, si aggiunge il valore di 0,2.

Art. 6.

Quota base

1. La quota base è la somma in denaro fissata per il soddisfacimento dei bisogni fondamentali relativi all'alimentazione, all'abbigliamento e all'igiene della persona.

2. La quota base è fissata, a far tempo dall'entrata in vigore del presente regolamento, in euro 408,00 mensili.

3. La quota base mensile è aggiornata annualmente dalla Giunta provinciale, tenendo conto della variazione dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati, accertata nel territorio provinciale.

Art. 7.


Fabbisogno

1. Il fabbisogno annuale del nucleo familiare è pari al valore della quota base moltiplicato per il parametro della scala di equivalenza di cui all'art. 5, comprensivo delle maggiorazioni, per dodici mesi.

Art. 8.

Valore della situazione economica

1. Il «valore della situazione economica» è la misura della condizione economica di ciascun nucleo familiare.



2. Ai fini della determinazione del «valore della situazione economica» si calcola la «situazione economica», sommando:

a) il reddito annuale di ciascun componente del nucleo familiare al netto degli elementi di riduzione, secondo quanto previsto al presente regolamento;

b) il patrimonio del nucleo familiare, secondo quanto previsto nel presente regolamento e valutato secondo le rispettive discipline di settore.

3. Il «valore della situazione economica» si calcola dividendo la «situazione economica» per il fabbisogno annuale del nucleo familiare.

4. Il «valore della situazione economica» assume valore zero in totale assenza di reddito e patrimonio, mentre assume un valore progressivamente crescente all'aumentare del reddito o del patrimonio, dove uno corrisponde al fabbisogno del nucleo familiare.

Art. 9.

Reddito equivalente

1. Il reddito equivalente si calcola dividendo la «situazione economica» per il parametro della scala di equivalenza di cui all'art. 5, comprensivo delle maggiorazioni.

Art. 10.

Calcolo

1. I singoli settori d'intervento accertano la condizione economica degli interessati e le soglie per la concessione delle prestazioni economiche, applicando il calcolo previsto agli articoli 8 o 9.

Capo II

PRIMO LIVELLO

Art. 11.

Prestazioni di primo livello

1. Le prestazioni di primo livello sostengono la famiglia e la genitorialità, nonché la copertura di bisogni specifici di persone e famiglie.

Art. 12.

Nucleo familiare di base

1. Salvo diversa disposizione dei singoli settori d'intervento, al fine dell'attribuzione delle prestazioni, si considerano i componenti del nucleo familiare di base.

2. Per nucleo familiare di base si intende quello composto da:

a) l'utente;

b) il coniuge/la coniuge dell'utente purché non legalmente separato o separata, o il partner/la partner dell'utente, solo qualora l'utente e il partner/la partner siano conviventi;

c) la persona per la quale è richiesta la prestazione, se diversa dall'utente;

d) altre persone conviventi a carico IRPEF di uno dei componenti sopra elencati.

3. Nel caso in cui la persona sia coniugata o abbia figli/figlie propri, essa costituisce comunque, assieme al coniuge/alla coniuge, oppure al partner/alla partner convivente, ai loro figli e alle altre persone a loro carico IRPEF, un distinto nucleo familiare.

4. Per utente si intende:

a) la persona che in prima linea è beneficiaria della prestazione;

b) nel caso di persona minorenni, i suoi legali rappresentanti;

c) nel caso di soggetto a carico ai fini IRPEF, la persona di cui lo stesso è a carico.

Art. 13.

Dati reddituali

1. I dati rilevati sono quelli risultanti dalla dichiarazione presentata al fisco per il reddito relativo all'anno di riferimento della DURP e da altra documentazione relativa al medesimo periodo.

2. Fatto salvo quanto previsto agli articoli successivi, si considerano:

a) il reddito complessivo IRPEF dichiarato (come definito dal testo unico delle imposte sui redditi) o risultante dal modello CUD (certificazione unica dipendenti), ovvero da altra documentazione rilasciata dai soggetti eroganti, decurtato della deduzione per l'abitazione principale e degli oneri fiscalmente deducibili. Non vengono considerati gli arretrati relativi ad anni precedenti;

b) il reddito d'impresa o di lavoro autonomo soggetto a tassazione sostitutiva, come nuove iniziative produttive, regime dei minimi e redditi diversi al netto della relativa imposta sostitutiva;

c) il canone di locazione derivante da patrimonio immobiliare sottoposto a vincolo di tutela storico-artistica, decurtato del reddito fiscalmente dichiarato per il medesimo immobile;

d) il reddito degli sportivi dilettanti soggetto ad imposizione fiscale;

e) il reddito dei venditori porta a porta;

f) gli assegni percepiti per il mantenimento dei figli, ancorché erogati a titolo di anticipazione ai sensi della legge provinciale 3 ottobre 2003, n. 15, e successive modifiche.

Art. 14.

Redditi da lavoro autonomo individuale, da impresa individuale, da partecipazione in società di persone ed equiparate e associazioni in partecipazione.

1. Salvo quanto previsto all'art. 15, si considera il reddito dichiarato che, nel caso di società, è rapportato alla quota di partecipazione al reddito. L'importo dichiarato, sommato agli eventuali compensi percepiti dalla società, non deve in ogni caso essere inferiore alla retribuzione di un lavoratore dipendente qualificato/di una lavoratrice dipendente qualificata del settore di riferimento, fissata con contratto collettivo vigente per la rispettiva categoria. La Giunta provinciale approva ogni due anni le retribuzioni medie da prendere in considerazione.

Art. 15.

Reddito da agricoltura

1. Al reddito dichiarato nella dichiarazione dei redditi si somma il reddito calcolato in misura forfetaria come segue:

a) allevamento (nel caso di più di cinque unità di bestiame adulto): € 45,00 mensili per unità di bestiame adulto;

b) frutticoltura, viticoltura, ortaggi e piccoli frutti: € 500,00 mensili per ettaro;

c) giardinaggio in pieno campo: € 500,00 mensili per ettaro;

d) giardinaggio in serra: € 5.000,00 mensili per ettaro;

e) coltivazione di prati e campi in assenza di proprio bestiame: € 30,00 mensili per ettaro;

f) silvicoltura: € 30,00 annuali per ogni metro cubo di ripresa; non si calcola la redditività dei primi 15 metri cubi.


2. Il reddito forfetario per l'allevamento, calcolato ai sensi del comma 1, viene ridotto del:

a) 10 per cento per le aziende che hanno tra 31 e 60 punti di svantaggio di cui all'art. 13 del decreto del Presidente della provincia 9 marzo 2007, n. 22 e successive modifiche;

b) 20 per cento per le aziende che hanno tra 61 e 100 punti di svantaggio;

c) 30 per cento per le aziende con almeno 101 punti di svantaggio.

3. Gli importi di cui al comma 1 sono aggiornati dalla Giunta provinciale ogni due anni.



4. Per i redditi ricavati dall'esercizio di attività connesse, di cui all'art. 2135 del codice civile, si considera l'importo del reddito dichiarato ai fini fiscali.

Art. 16.

Partecipazione in società di capitali

1. Se la partecipazione agli utili prodotti è uguale o superiore al dieci per cento si considerano i dividendi relativi alla partecipazione indicati nella dichiarazione dei redditi ovvero risultanti da altra documentazione rilasciata dai soggetti eroganti. Se la partecipazione costituisce la principale fonte di reddito, l'importo dei dividendi, sommato agli eventuali compensi percepiti dalla società, non deve in ogni caso essere inferiore alla retribuzione di un lavoratore dipendente qualificato/una lavoratrice dipendente qualificata del settore di riferimento ai sensi dell'art. 14.

Art. 17.

Eccezioni

1. In particolari situazioni di difficoltà della persona o dell'impresa, tali da compromettere la possibilità di produrre un reddito almeno pari a quello risultante dai correttivi di cui agli articoli 14, 15, e 16, si considera il reddito dichiarato. La Giunta provinciale definisce tali situazioni particolari, alle quali non si applicano i correttivi.

Art. 18.

Redditi percepiti in valuta estera

1. Il reddito percepito in valuta estera, non risultante dalla dichiarazione dei redditi, è valutato sulla base del tasso di cambio medio dell'anno a cui il reddito si riferisce, rilevato dalla Banca d'Italia.

Art. 19.

Elementi di riduzione del reddito

1. Dal reddito considerato vanno sottratti i seguenti importi, relativi al periodo a cui il reddito si riferisce:

a) l'IRPEF e le relative addizionali, e l'IRAP dovuta come persona fisica, risultanti dalla dichiarazione dei redditi o dal modello CUD o da altra documentazione rilasciata dai soggetti eroganti;

b) l'importo delle spese mediche sostenute, risultante dalla dichiarazione dei redditi, al lordo della franchigia;

c) gli interessi sul mutuo ipotecario per la costruzione, l'acquisto e la ristrutturazione dell'abitazione principale, fino all'ammontare massimo fiscalmente previsto dal testo unico delle imposte sui redditi per l'acquisto dell'abitazione principale, risultanti dalla dichiarazione dei redditi;

d) il canone di locazione dell'abitazione principale, risultante da contratto scritto registrato, al netto delle integrazioni pubbliche e nel limite massimo previsto alla lettera c);

e) gli assegni versati per il mantenimento dei figli.

Art. 20.

Reddito da lavoro dipendente

1. I redditi da lavoro dipendente e assimilati sono considerati nella misura del 90 per cento.

Art. 21.

Patrimonio

1. Il patrimonio è costituito dagli elementi immobiliari e mobiliari di seguito definiti.

2. Il patrimonio è valutato con riferimento alla situazione esistente alla data del 31 dicembre dell'anno precedente quello di presentazione della DURP.

Art. 22.

Patrimonio immobiliare

1. Il patrimonio immobiliare è costituito da edifici e terreni siti sul territorio nazionale, nonché da edifici localizzati all'estero.

2. Il valore del patrimonio immobiliare è pari al valore catastale rivalutato, utilizzato ai fini dell'imposta comunale sugli immobili (ICI), anche nel caso in cui questi beni siano esenti da ICI; in mancanza del valore ai fini ICI si applicano le medesime modalità previste per il calcolo della base imponibile ICI per un bene analogo.

3. Il valore degli edifici localizzati all'estero è pari al valore convenzionale di € 550,00 a metro quadro netto; tale importo è aggiornato dalla Giunta provinciale ogni due anni, anche fissando valori diversi in relazione alle differenti aree geo grafiche.

4. Il valore dei beni gravati da usufrutto è ripartito tra il titolare del diritto reale e il nudo proprietario, in relazione alla durata del diritto ed all'età del più giovane titolare beneficiario, nelle percentuali di seguito indicate:

Età del/della titolare del diritto reale di godimento (in anni)	Quota patrimonio del/della nudo/a proprietario/a
da 0 a 20	5%
da 21 a 30	10%
da 31 a 40	15%
da 41 a 45	20%
da 46 a 50	25%
da 51 a 53	30%
da 54 a 56	35%
da 57 a 60	40%
da 61 a 63	45%
da 64 a 66	50%
da 67 a 69	55%
da 70 a 72	60%
da 73 a 75	65%
da 76 a 78	70%
da 79 a 82	75%
da 83 a 86	80%
da 87 a 92	85%
da 93 a 99	90%
oltre 99	95%

Art. 23.

Patrimonio immobiliare esente

1. Non sono considerate patrimonio una unità immobiliare ad uso abitativo, o una porzione della stessa, nonché una pertinenza, purché il proprietario/la proprietaria vi abiti con il suo nucleo familiare o sia ospite di un servizio sociale residenziale o abbia locato le stesse. Gli immobili devono appartenere ad una delle seguenti categorie:

a) dalla A2 alla A6;

b) A11;



c) A7, se il relativo valore catastale rivalutato, utilizzato ai fini dell'imposta comunale sugli immobili (ICI), è uguale o inferiore a euro 150.000,00.

2. L'unità immobiliare ad uso abitativo non inquadrata nelle categorie di cui al comma 1, è esente nella misura del 50 per cento.

3. Sono fatti salvi i criteri di cui al comma 1 anche nel caso in cui la persona dichiarante non sia proprietario/proprietaria di una unità immobiliare ad uso abitativo, bensì titolare di un diritto reale di godimento sul bene immobile.

4. Per ciascun nucleo familiare è considerata esente una sola unità immobiliare ad uso abitativo.

5. Non sono altresì considerati patrimonio, i fabbricati e i terreni impiegati e indispensabili per l'esercizio dell'arte o professione o dell'impresa agricola o commerciale da cui la persona ricava il proprio reddito. Per fabbricati impiegati nell'esercizio dell'impresa agricola s'intendono tutti gli immobili rurali di cui all'art. 9 della legge 26 febbraio 1994, n. 133, e successive modifiche.

Art. 24.

Patrimonio mobiliare

1. Il patrimonio mobiliare (patrimonio finanziario) è costituito da:

- a) partecipazioni inferiori al 10 per cento in società di capitali;
- b) depositi bancari e postali;
- c) titoli di stato;
- d) obbligazioni;
- e) certificati di deposito;
- f) buoni fruttiferi ed assimilati;
- g) fondi comuni di investimento e simili;
- h) contratti di capitalizzazione;
- i) polizze di assicurazione con finalità finanziaria;

j) contratti di assicurazione mista sulla vita, per i quali al momento della dichiarazione è esercitabile il diritto di riscatto.

2. Il patrimonio di cui al comma 1 è rilevato come segue:

a) le partecipazioni in società di capitale non quotate, in base alla percentuale di patrimonio netto della società posseduta, sulla base del bilancio approvato per l'anno di riferimento della DURP o, se non ancora approvato, relativo all'anno precedente;

b) le partecipazioni azionarie di società quotate in borsa o al mercato ristretto, i fondi comuni di investimento e simili e qualsiasi altro titolo quotato, al loro valore di mercato;

c) i depositi bancari e postali, i titoli di stato, le obbligazioni, i certificati di deposito, i buoni fruttiferi ed assimilati, e simili, al loro valore nominale;

d) i contratti di capitalizzazione, le polizze di assicurazione con finalità finanziaria e i contratti di assicurazione mista sulla vita di cui alla lettera j) del comma 1, l'importo dei premi complessivamente versati, al netto degli eventuali riscatti.

Art. 25.

Patrimonio mobiliare esente

1. Non devono essere dichiarati i primi € 100.000,00 di patrimonio mobiliare, in quanto esenti.

2. Il patrimonio mobiliare deve essere dichiarato per intero, qualora complessivamente superiore alla franchigia di € 100.000,00.

Capo III

SECONDO LIVELLO

Art. 26.

Prestazioni di secondo livello

1. Le prestazioni di secondo livello sostengono le famiglie nelle loro funzioni educative ed assistenziali, anche attraverso la concessione di agevolazioni nel pagamento delle tariffe dei servizi.

Art. 27.

Nucleo familiare ristretto

1. Salvo diversa disposizione dei singoli settori d'intervento, al fine dell'attribuzione delle prestazioni economiche o delle agevolazioni tariffarie del secondo livello, si considerano i componenti del nucleo familiare ristretto.

2. Per nucleo familiare ristretto si intende quello composto da:

- a) l'utente;
- b) il coniuge/la coniuge dell'utente a meno che non sia legalmente separato o separata;
- c) il partner/la partner dell'utente, se convivente, che sia genitore dei figli/delle figlie dell'utente;
- d) i genitori dell'utente minorenni. Se gli stessi sono legalmente separati, si considera un solo genitore;
- e) altre persone a carico ai fini IRPEF di uno dei componenti del nucleo familiare ristretto.

Capo IV

TERZO LIVELLO

Art. 28.

Prestazioni di terzo livello

1. Le prestazioni di terzo livello consistono in prestazioni economiche sussidiarie rispetto a tutte le altre prestazioni cui il richiedente o la richiedente ha titolo e sostengono la famiglia nel soddisfacimento dei bisogni fondamentali di cui all'art. 8 della legge provinciale 26 ottobre 1973, n. 69, e successive modifiche.


Art. 29.

Nucleo familiare di fatto

1. Salvo diversa disposizione dei singoli settori d'intervento, al fine dell'attribuzione delle prestazioni economiche del terzo livello, si considerano i componenti del nucleo familiare di fatto.

2. Sono considerati componenti il nucleo familiare di fatto, oltre all'utente, le persone di seguito elencate, purché con esso/essa conviventi:

- a) il coniuge/la coniuge oppure il partner/la partner dell'utente;
- b) le figlie/i figli legittimi o legittimati o naturali o adottivi, i discendenti prossimi, anche naturali dell'utente o della persona di cui alla lettera a);
- c) i genitori naturali o gli adottanti e gli ascendenti prossimi anche naturali, dell'utente o della persona di cui alla lettera a);
- d) i generi e le nuore dell'utente o della persona di cui alla lettera a);
- e) il suocero e la suocera dell'utente o della persona di cui alla lettera a);
- f) i fratelli e le sorelle dell'utente e della persona di cui alla lettera a);
- g) il coniuge/la coniuge o il partner/la partner di uno dei componenti del nucleo familiare di fatto, diverso dall'utente;



h) altre persone a carico ai fini IRPEF di uno dei componenti del nucleo familiare di fatto.

3. Nel caso in cui uno o entrambi i genitori vivano con uno o più figli/figlie minorenni all'interno del nucleo di cui al comma 1, essi costituiscono comunque, assieme al coniuge/alla coniuge o al partner/partner convivente, ai loro figli/alle loro figlie maggiorenni e alle altre persone a loro carico ai fini IRPEF, un distinto nucleo familiare di fatto. Le persone, che ai sensi del presente comma, non rientrano nel nucleo familiare di fatto, costituiscono nucleo familiare collegato, se rientrano tra i soggetti di cui al comma 2 dell'art. 30.

4. Per utente si intende chi, in prima persona, è tenuto ad occuparsi delle esigenze economiche e sociali del nucleo familiare in relazione alla prestazione richiesta o che presenta in misura maggiore i requisiti a tal fine necessari.

Capo V

NUCLEO FAMILIARE COLLEGATO

Art. 30.

Nucleo familiare collegato

1. Per le prestazioni per le quali i singoli settori prevedono la partecipazione del nucleo familiare collegato, l'attribuzione di vantaggi economici da parte dell'ente pubblico competente avviene solo in via subordinata rispetto alle prestazioni a carico dei nuclei familiari collegati.

2. Per nuclei familiari collegati si intendono, separatamente, quelli composti dai seguenti soggetti, qualora non già componenti il nucleo familiare considerato per la specifica prestazione:

a) i figli/le figlie dell'utente, legittimi o legittimati o naturali o adottivi, e le persone a loro carico ai fini IRPEF;

b) i genitori dell'utente, e le persone a loro carico ai fini IRPEF.

3. I nuclei familiari collegati sono tenuti alle prestazioni nell'ordine indicato al comma 2.

Art. 31.

Rilevamento

1. Per il nucleo familiare collegato, i dati relativi al reddito, quelli posti a sua riduzione e il patrimonio, sono considerati secondo le disposizioni che regolano il primo livello.

Capo VI

PROCEDIMENTO

Art. 32.

Dichiarazione

1. La DURP è presentata presso gli uffici e i centri individuati dalla Giunta provinciale.

2. La persona dichiarante è tenuta a comunicare tempestivamente ogni variazione dei dati dichiarati, intercorsa successivamente alla data di rilascio della DURP.

3. La persona dichiarante è tenuta a comunicare anche gli eventuali errori accertati nella DURP. Restano ferme le conseguenze legate alla indebita percezione di prestazioni.

4. Le modifiche apportate ai sensi dei commi 2 e 3, e le modifiche apportate d'ufficio sono comunicate alla persona dichiarante e ai settori d'intervento interessati.

5. La persona dichiarante conferma altresì di essere a conoscenza del fatto che l'Amministrazione può eseguire controlli diretti ad accertare la veridicità dei dati forniti con la DURP, compresi eventuali controlli presso gli istituti di credito o altri intermediari finanziari. A tal fine essa è tenuta a specificare i dati identificativi degli intermediari finanziari che gestiscono il patrimonio mobiliare dichiarato.

Art. 33.

Nucleo di coordinamento

1. Presso l'Amministrazione provinciale opera un nucleo centrale di coordinamento che svolge la funzione di amministrazione, indirizzo e monitoraggio del sistema.

Art. 34.

Controlli

1. Il controllo delle DURP è svolto solo sulle dichiarazioni collegate ad almeno una domanda con esito positivo.

2. Il controllo avviene ai sensi del comma 3 dell'art. 2 della legge provinciale 22 ottobre 1993, n. 17, e successive modifiche.

Art. 35.

Entrata in vigore

1. Le disposizioni del presente regolamento entrano in vigore il 1° luglio 2011.

2. La Giunta provinciale determina i tempi e le modalità di accesso dei singoli settori d'intervento al sistema unificato.

Il presente decreto sarà pubblicato nel *Bollettino ufficiale* della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Bolzano, 11 gennaio 2010

DURNWALDER

11R0097

REGIONE FRIULI-VENEZIA GIULIA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE 31 gennaio 2011, n. 010/Pres.

Regolamento per la disciplina e l'esercizio delle "Piccole produzioni locali" in attuazione dell'articolo 8, comma 40, della legge regionale 29 dicembre 2010, n. 22 "Disposizioni per la formazione del bilancio pluriennale ed annuale della Regione (legge finanziaria 2011)".

IL PRESIDENTE

Visti i Regolamenti CE del Parlamento europeo e del Consiglio, costituenti il pacchetto igiene, che disciplinano le fasi della produzione, trasformazione e distribuzione degli alimenti, e, in particolare:

il Regolamento (CE) 28 gennaio 2002, n. 178/2002 il quale stabilisce i principi ed i requisiti generali della legislazione alimentare da applicare all'interno dell'area comunitaria e nazionale, istituisce l'Autorità europea per la sicurezza alimentare e fissa procedure nel campo della sicurezza alimentare;

il Regolamento (CE) 29 aprile 2004, n. 852/2004 il quale stabilisce le norme generali propedeutiche in materia di igiene dei prodotti alimentari destinate a tutti gli operatori del settore alimentare;

il Regolamento (CE) 29 aprile 2004 n. 853/2004 il quale detta norme specifiche in materia di igiene per gli alimenti di origine animale;

Precisato che l'obiettivo fondamentale delle norme comunitarie, sia generali che specifiche, riguardanti l'igiene dei prodotti alimentari è quello di garantire un elevato livello di tutela della salute con riguardo alla sicurezza degli alimenti lungo tutta la catena alimentare, nonché degli interessi dei consumatori;



Rilevato che, ai sensi delle disposizioni di cui all'art. 1 del su citato Regolamento CE n. 852/2004, sono escluse dall'applicazione delle norme generali in materia di igiene dei prodotti alimentari:

la produzione primaria per uso domestico privato nonché la preparazione, manipolazione e conservazione domestica degli alimenti destinati al consumo privato;

la fornitura diretta di piccoli quantitativi di prodotti primari dal produttore al consumatore finale o a dettaglianti locali che forniscono direttamente il consumatore finale;

Rilevato, inoltre, che, analogamente, il su citato Regolamento CE n. 853/2004, relativo ai prodotti di origine animale, esclude dall'ambito applicativo delle norme comunitarie in particolare:

la produzione, preparazione, manipolazione e conservazione di alimenti destinati al consumo privato;

la fornitura diretta di piccoli quantitativi dal produttore al consumatore finale o ai laboratori annessi agli esercizi di dettaglio o di somministrazione a livello locale che riforniscono direttamente il consumatore finale;

Precisato che, in conformità ai citati Regolamenti CE n. 852/2004 e n. 853/2004:

per fornitura di piccoli quantitativi devono intendersi quelle attività che rappresentano una parte modesta e marginale della produzione dell'azienda;

per livello locale deve intendersi il territorio della provincia in cui insiste l'attività produttiva o nel territorio delle province contermini in modo che sia valorizzato il legame diretto tra l'azienda di origine ed il consumatore;

Richiamate le linee guida regionali applicative del Regolamento CE n. 853/2004, approvate con la deliberazione della Giunta regionale n. 2564 del 19 novembre 2009, laddove, nel precisare gli ambiti applicativi della normativa comunitaria, specificano, tra l'altro, che non sono soggette alle disposizioni regolamentari anche le imprese del commercio al dettaglio, compresi gli agriturismi e le aziende agricole, qualora effettuino, la preparazione e/o la trasformazione di prodotti di origine animale per venderli direttamente al consumatore finale, ad altro laboratorio annesso all'esercizio di commercio al dettaglio od ad altro esercizio di somministrazione in ambito locale;

Visto l'art. 8, comma 40, della legge regionale 29 dicembre 2010, n. 22 «Disposizioni per la formazione del bilancio pluriennale ed annuale della Regione (Legge finanziaria 2011)» il quale prevede che «Con regolamento regionale sono disciplinati i criteri e le modalità per la produzione, lavorazione, preparazione e vendita diretta, in ambito locale, da parte del produttore primario al consumatore, di piccoli quantitativi di carni suine, sia trasformate che stagionate, nonché di carni avicole e cunicole, sia fresche che trasformate, ottenute dall'allevamento degli animali nella propria azienda, denominate piccole produzioni locali, nel rispetto degli obiettivi di tutela ed igiene alimentare previsti dalla vigente normativa comunitaria in materia di sicurezza di prodotti alimentari»;

Precisato che la disciplina delle piccole produzioni locali detta, in particolare:

norme relative ai requisiti igienico - sanitari con riferimento ai locali di lavorazione, deposito e maturazione dei prodotti, nonché alla lavorazione dei prodotti medesimi, affinché siano rispettati gli obiettivi di tutela della salute e sicurezza alimentare in coerenza alla normativa comunitaria;

le modalità procedurali per l'avvio dell'attività da parte dell'operatore alimentare nonché altre disposizioni comuni in materia di procedure di autocontrollo e controllo ufficiale;

Precisato, altresì, che la suddetta disciplina:

riguarda esclusivamente i prodotti primari, anche preparati e/o trasformati, derivanti dalla produzione primaria della propria azienda a condizione che tale attività non sia svolta in forma associata o che il produttore primario non partecipi o svolga anche attività soggette a riconoscimento o registrazione ai sensi delle norme comunitarie di cui al pacchetto igiene;

richiede che tali produzioni siano quantitativamente limitate e non entrino in alcun modo né nei circuiti della commercializzazione all'ingrosso, né in quelli della distribuzione al dettaglio, ma vengano ceduti direttamente al consumatore finale;

Ritenuto di emanare il Regolamento per la disciplina e l'esercizio delle «Piccole produzioni locali» in attuazione dell'art. 8, comma 40, della legge regionale 29 dicembre 2010, n. 22 «Disposizioni per la formazione del bilancio pluriennale ed annuale della Regione (Legge finanziaria 2011)»;

Visto l'art. 42 dello Statuto speciale della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia;

Visto l'art. 14 della legge regionale 18 giugno 2007, n. 17 (Determinazione della forma di governo della Regione Friuli Venezia Giulia e del sistema elettorale regionale, ai sensi dell'art. 12 dello Statuto di autonomia);

Vista la deliberazione della Giunta regionale n. 68 del 20 gennaio 2011;

Decreta:

1. È emanato il «Regolamento per la disciplina e l'esercizio delle «Piccole produzioni locali» in attuazione dell'art. 8, comma 40, della legge regionale 29 dicembre 2010, n. 22 «Disposizioni per la formazione del bilancio pluriennale ed annuale della Regione (Legge finanziaria 2011)» nel testo allegato al presente provvedimento di cui costituisce parte integrante e sostanziale.

2. È fatto obbligo a chiunque di osservarlo e farlo osservare come Regolamento della Regione.

3. Il presente decreto sarà pubblicato sul *Bollettino ufficiale* della Regione.

TONDO

11R0108

DECRETO DELLA PRESIDENTE DELLA REGIONE
11 gennaio 2011, n. 04/Pres.

LR 29/2005, art. 98. Regolamento recante modifiche al «Regolamento di esecuzione dell'articolo 98 della legge regionale 5 dicembre 2005, n. 29, in materia di criteri e modalità per la concessione di finanziamenti agevolati a valere sulle dotazioni del Fondo speciale di rotazione a favore delle imprese commerciali, turistiche e di servizio del Friuli Venezia Giulia», emanato con decreto del Presidente della Regione 15 novembre 2006, n. 354.


IL PRESIDENTE

Vista la legge regionale 5 dicembre 2005, n. 29, denominata «Normativa organica in materia di attività commerciali e di somministrazione di alimenti e bevande. Modifica alla legge regionale 16 gennaio 2002, n. 2 «Disciplina organica del turismo» e le successive modifiche e integrazioni;

Visto l'art. 98 della citata legge regionale 29/2005, che istituisce il Fondo speciale di rotazione a favore delle imprese commerciali, turistiche e di servizio del Friuli Venezia Giulia, le cui dotazioni sono utilizzate per l'attivazione di finanziamenti a condizioni agevolate a favore delle microimprese, piccole e medie imprese operanti nei settori sopra ricordati;

Visto, in particolare, il comma 4 dell'art. 98 della legge regionale 29/2005, ai sensi del quale con apposito regolamento regionale sono determinate le misure dell'intervento ammissibile e dei tassi da applicare alle operazioni di finanziamento e vengono definiti i criteri, la procedura e le modalità d'intervento;

Visto il proprio decreto 15 novembre 2006, n. 0354/Pres., pubblicato sul supplemento ordinario n. 23 al *Bollettino ufficiale* della Regione n. 48 del 29 novembre 2006, con il quale è stato emanato il «Regolamento di esecuzione dell'art. 98 della legge regionale 29/2005 in materia di criteri e modalità per la concessione di finanziamenti agevolati a valere sulle dotazioni del Fondo speciale di rotazione a favore delle imprese commerciali, turistiche e di servizio del Friuli Venezia Giulia», e successive modifiche e integrazioni;



Atteso che nel testo regolamentare in parola sono recepite, in adesione a quanto previsto dall'art. 14, comma 6, della legge regionale 4 giugno 2009, n. 11, le condizioni di cui alla Comunicazione della Commissione europea del 17 dicembre 2008 (Quadro di riferimento temporaneo comunitario per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'accesso al finanziamento nell'attuale crisi finanziaria ed economica) e successive modifiche, pubblicata sulla *Gazzetta Ufficiale* dell'Unione Europea serie C 16 del 22 gennaio 2009, in conformità al regime di aiuto nazionale disciplinato dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 3 giugno 2009 e autorizzato dalla Commissione europea;

Considerato che in relazione alle modifiche previste a decorrere dal 1° gennaio 2011 al regime di aiuti temporanei di cui alla predetta Comunicazione della Commissione europea del 17 dicembre 2008 (Quadro di riferimento temporaneo comunitario per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'accesso al finanziamento nell'attuale situazione di crisi finanziaria ed economica) si sono rese necessarie opportune modifiche al testo regolamentare in parola finalizzate a mantenere l'operatività degli strumenti ivi disciplinati;

Visto il testo del «Regolamento recante modifiche al «Regolamento di esecuzione dell'art. 98 della legge regionale 5 dicembre 2005, n. 29, in materia di criteri e modalità per la concessione di finanziamenti agevolati a valere sulle dotazioni del Fondo speciale di rotazione a favore delle imprese commerciali, turistiche e di servizio del Friuli Venezia Giulia, emanato con decreto del Presidente della Regione n. 15 novembre 2006, n. 354»;

Ritenuto di emanare il suddetto Regolamento;

Vista la legge regionale 20 marzo 2007, n. 7, avente ad oggetto «Testo unico in materia di procedimento amministrativo e diritto di accesso»;

Visto l'art. 42 dello Statuto della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia;

Visto l'art. 14 della legge regionale 18 giugno 2007, n. 17, avente ad oggetto «Determinazione della forma di governo della Regione Friuli Venezia Giulia e del sistema elettorale regionale, ai sensi dell'art. 12 dello Statuto di autonomia»;

Su conforme deliberazione della Giunta regionale n. 2645 del 16 dicembre 2010;

Decreta:

1. È emanato il «Regolamento recante modifiche al «Regolamento di esecuzione dell'art. 98 della legge regionale 5 dicembre 2005, n. 29, in materia di criteri e modalità per la concessione di finanziamenti agevolati a valere sulle dotazioni del Fondo speciale di rotazione a favore delle imprese commerciali, turistiche e di servizio del Friuli Venezia Giulia», emanato con decreto del Presidente della Regione n. 15 novembre 2006, n. 354» nel testo allegato che costituisce parte integrante e sostanziale del presente decreto.

2. È fatto obbligo, a chiunque spetti, di osservarlo e farlo osservare come Regolamento della Regione.

3. Il presente decreto sarà pubblicato sul *Bollettino ufficiale* della Regione.

TONDO

11R0079

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE 25 gennaio 2011, n. 07/Pres.

Regolamento di attuazione della misura 311 denominata diversificazione verso attività non agricole, azione 3 impianti per energia da fonti alternative, prevista dal Programma di sviluppo rurale 2007-2013 della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia.

IL PRESIDENTE

Visto il regolamento (CE) n. 1290/2005 del Consiglio, del 21 giugno 2005, relativo al finanziamento della politica agricola comune, e successive modifiche e integrazioni;

Visto il regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio, del 20 settembre 2005, sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR), e successive modifiche e integrazioni;

Visto il regolamento (CE) n. 1320/2006 della Commissione, del 5 settembre 2006, recante disposizioni per la transizione al regime di sostegno allo sviluppo rurale istituito dal regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio;

Visto il regolamento (CE) n. 1974/2006 della Commissione, del 15 dicembre 2006, recante disposizioni di applicazione del regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR), e successive modifiche e integrazioni;

Visto il regolamento (CE) n. 1975/2006 della Commissione, del 7 dicembre 2006, che stabilisce modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio per quanto riguarda l'attuazione delle procedure di controllo e della condizionalità per le misure di sostegno dello sviluppo rurale, e successive modifiche e integrazioni;

Vista la decisione C(2007) 5715 del 20 novembre 2007 con la quale la Commissione europea ha approvato il Programma di sviluppo rurale 2007-2013 della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia, di seguito PSR, recepita con deliberazione della Giunta regionale n. 2985 del 30 novembre 2007;

Vista la modifica al PSR accettata dalla Commissione europea con nota prot. AGRI D/22341 del 17 settembre 2008 (versione 2) e recepita con deliberazione della Giunta regionale n. 2054 del 9 ottobre 2008;

Vista la modifica al PSR approvata dalla Commissione europea con decisione C(2009) 10346 del 17 dicembre 2009 (versione 3) e recepita con deliberazione della Giunta regionale n. 2970 del 30 dicembre 2009;

Vista la modifica al PSR approvata dalla Commissione europea con nota prot. Ares (2010) 687737 del 12 ottobre 2010 (versione 4) e recepita con deliberazione della Giunta regionale n. 2270 del 12 novembre 2010;

Preso atto che il PSR prevede che l'attuazione avvenga mediante appositi provvedimenti regionali;

Visto il proprio decreto 12 febbraio 2008, n. 054/Pres., con cui è stato emanato il regolamento generale di attuazione del PSR;

Visto il proprio decreto 12 febbraio 2008, n. 056/Pres., con cui è stato emanato il regolamento di attuazione della «misura 311-Diversificazione in attività non agricole/azione 3-Impianti per energie da fonti alternative» del PSR;

Ritenuto opportuno abrogare e sostituire il testo del regolamento di attuazione della misura 311 azione 3 emanato con proprio decreto n. 056/Pres./2008 al fine di disciplinare in maniera più puntuale l'iter istruttorio delle domande di aiuto e di liquidazione;

Ritenuto altresì opportuno modificare i criteri di selezione delle domande di aiuto della misura 311 azione 3;

Preso atto che la proposta di modifica dei criteri di selezione della misura 311 azione 3 individuati nel proprio decreto n. 056/Pres./2008, sono stati proposti al Comitato di Sorveglianza nella seduta del 24 giugno 2010;


Preso atto che, a causa della constatata mancanza del numero legale previsto per la valida deliberazione del Comitato di Sorveglianza dovuto al fatto che diversi componenti si sono assentati durante la seduta, i criteri di selezione presentati hanno formato oggetto di apposita procedura di consultazione per iscritto del Comitato di sorveglianza avviata in data 8 luglio 2009 e che tale procedura si è conclusa favorevolmente in data 26 luglio 2010;

Vista la deliberazione della Giunta regionale del 21 dicembre 2010 n. 2700 (Regolamento di attuazione della misura 311 denominata diversificazione verso attività non agricole, azione 3 impianti per energia da fonti alternative, prevista dal programma di sviluppo rurale 2007-2013 della regione autonoma Friuli-Venezia Giulia. Approvazione);

Ritenuto pertanto di emanare in tal senso il Regolamento di attuazione della misura 311 denominata diversificazione verso attività non agricole, azione 3 impianti per energia da fonti alternative, prevista dal programma di sviluppo rurale 2007-2013 della regione autonoma Friuli-Venezia Giulia;

Visto l'art. 42 dello Statuto Regione Autonoma Friuli-Venezia Giulia;

Visto l'art. 14 della legge regionale 18 giugno 2007 n. 17;



Decreta:

1. È emanato per le motivazioni in premessa il «Regolamento di attuazione della misura 311 denominata diversificazione verso attività non agricole, azione 3 impianti per energia da fonti alternative, prevista dal programma di sviluppo rurale 2007-2013 della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia» nel testo allegato al presente provvedimento del quale costituisce parte integrante e sostanziale.

2. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare come Regolamento della Regione.

3. Il presente decreto sarà pubblicato sul *Bollettino ufficiale* della Regione.

TONDO

11R0109

REGIONE ABRUZZO

LEGGE REGIONALE 22 dicembre 2010, n. 60.

Modifica all'articolo 2 della legge regionale 18 maggio 2000, n. 96 - Istituzione della Riserva Naturale di interesse provinciale «Pineta Dannunziana» e Istituzione del Parco regionale della Pace nella frazione di Pietransieri.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale - Speciale della Regione Abruzzo n. 7 del 17 gennaio 2011)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Modifica all'art. 2 della legge regionale 18 maggio 2000, n. 96 Istituzione della riserva naturale di interesse provinciale «Pineta Dannunziana»

1. Il comma 1, dell'art. 2, della legge regionale 18 maggio 2000, n. 96 istituzione della riserva naturale di interesse provinciale «Pineta Dannunziana», è sostituito dal seguente: «1. I confini della riserva naturale di interesse provinciale «Pineta Dannunziana» sono stabiliti come da cartografia allegata, in scala 1:5.000, per una superficie di 85 ettari».

Art. 2.

Istituzione del Parco regionale della Pace nella frazione di Pietransieri

1. È istituito nella frazione di Pietransieri, nel Comune di Roccaraso, il Parco regionale della Pace.

2. I confini del Parco regionale della Pace sono stabiliti come da planimetrie allegate approvate con deliberazione n. 1 del 30 gennaio 2007 del consiglio Comunale di Roccaraso.

Art. 3.

Norma finanziaria

1. La presente legge non comporta oneri a carico del bilancio regionale.

Art. 4.

Entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel *Bollettino ufficiale* della Regione Abruzzo.

L'Aquila, 22 dicembre 2010

CHIODI

11R0128

LEGGE REGIONALE 22 dicembre 2010, n. 61.

Disciplina sulla trasparenza dell'attività politica e amministrativa e sull'attività di rappresentanza di interessi particolari.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Abruzzo n. 2 del 12 gennaio 2011)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE

DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

1. La presente legge, in conformità all'art. 12 dello Statuto, al fine di assicurare la trasparenza dell'attività politica e amministrativa e la partecipazione ai processi decisionali pubblici, nonché di fornire ai decisori pubblici una più ampia base informativa sulla quale fondare le proprie decisioni, disciplina l'attività di rappresentanza dei gruppi di interesse particolare, garantendone pubblicità e conoscibilità nel rispetto del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (Codice in materia di protezione dei dati personali).

2. I decisori pubblici possono recepire le richieste dei gruppi di interesse particolare, ove siano compatibili con gli interessi della collettività.

Art. 2.

1. Ai fini della presente legge si intende per:


a) attività di rappresentanza di interessi particolari: ogni attività svolta da gruppi di interesse particolare attraverso proposte, richieste, suggerimenti, studi, ricerche, analisi, position paper (documento ricognitivo della posizione del gruppo di interesse particolare) e qualsiasi altra iniziativa o comunicazione orale e scritta, anche per via telematica, intesa a perseguire interessi leciti propri o di terzi, anche di natura non economica, nei confronti dei decisori pubblici al fine di incidere sui processi decisionali pubblici in atto, ovvero di avviare nuovi processi decisionali pubblici;

b) gruppi di interesse particolare: le associazioni, le fondazioni, ancorché non riconosciute, i comitati con finalità temporanee e le società portatori di interessi leciti di rilevanza non generale, anche di natura non economica;

c) rappresentante di interessi particolari: il soggetto che rappresenta presso i decisori pubblici il gruppo di interesse particolare;

d) processi decisionali pubblici: i procedimenti di formazione degli atti normativi e degli atti amministrativi generali;

e) decisori pubblici: il presidente della giunta regionale, gli assessori ed i consiglieri regionali.



Art. 3.

1. Per lo svolgimento dell'attività di rappresentanza di interessi particolari, i gruppi d'interesse possono chiedere di essere accreditati mediante l'iscrizione nel registro pubblico dei rappresentanti di interessi particolari (Registro), istituito presso il consiglio regionale che ne garantisce, senza oneri aggiuntivi a carico della finanza pubblica e utilizzando le risorse umane e strumentali a disposizione, la pubblicità dei contenuti nell'ambito di una sezione dedicata e accessibile del proprio sito internet istituzionale, attraverso la pubblicazione e l'aggiornamento periodico dei dati comunicati dai portatori di interessi particolari. Si intendono comunque accreditate le categorie economiche, sociali e del terzo settore maggiormente rappresentative a livello regionale e le loro articolazioni provinciali.

2. Nel registro, articolato in sezioni distinte per categorie omogenee di interessi, sono indicati i seguenti dati, aggiornati periodicamente su richiesta dei rappresentanti di interessi particolari:

- a) i dati anagrafici e il domicilio professionale del rappresentante del gruppo di interesse particolare;
- b) i dati identificativi del gruppo di interesse particolare;
- c) l'interesse particolare che si intende rappresentare, nonché i potenziali destinatari dell'attività di rappresentanza di interessi;

3. Per quanto non previsto dalla presente legge, l'ufficio di presidenza del consiglio regionale, con propria deliberazione, disciplina la modalità di gestione del registro e del relativo controllo, le regole per l'aggiornamento e la pubblicazione dei dati comunicati dai rappresentanti di interessi, nonché le modalità per la periodica verifica della persistenza dei requisiti per l'iscrizione nel registro.

Art. 4.

1. Ai fini dell'iscrizione nel registro il rappresentante di interessi particolari:

- a) deve aver compiuto il diciottesimo anno di età;
- b) non deve aver riportato condanne passate in giudicato per reati contro la personalità dello Stato, la pubblica amministrazione, l'amministrazione della giustizia, l'ordine pubblico, l'incolumità pubblica, l'economia pubblica, il patrimonio, la pubblica fede e la persona, e non essere mai stato interdetto, anche temporaneamente, dai pubblici uffici;
- c) non deve essere stato dichiarato fallito, salvo che sia stato riabilitato;
- d) non deve aver ricoperto la carica di consigliere o assessore regionale presso la Regione Abruzzo nei due anni precedenti la domanda di iscrizione nel registro.

2. Ai fini dell'iscrizione nel registro, il gruppo d'interesse particolare produce, oltre alla domanda e all'atto costitutivo, lo statuto e la deliberazione degli organi statutari relativa alla rappresentanza esterna del gruppo.

3. Possono essere iscritti nel registro i gruppi di interesse la cui organizzazione interna sia regolata dal principio democratico, che perseguano interessi meritevoli di tutela secondo l'ordinamento giuridico, e che siano costituiti da almeno tre mesi alla data della richiesta di iscrizione.

4. Se, a seguito di controlli effettuati dagli uffici secondo le modalità di cui all'art. 3, comma 3 successivamente all'iscrizione nel Registro, risulta che il gruppo d'interesse non possiede i requisiti previsti dalla presente legge, l'ufficio di presidenza del consiglio regionale provvede alla comunicazione dell'esito del controllo ai rappresentanti del gruppo di interesse particolare ed alla cancellazione del gruppo stesso dal registro.

5. Le richieste di iscrizione sono presentate entro il 31 marzo ed il 31 ottobre di ogni anno; l'iscrizione è disposta entro il trimestre successivo alla scadenza del termine.

Art. 5.

1. L'attività di rappresentanza di interessi particolari può riguardare atti proposti o da proporre all'esame del consiglio regionale: nel primo caso, i rappresentanti dei gruppi di interesse possono chiedere di essere ascoltati dalle commissioni consiliari incaricate dell'istruttoria degli atti; nel secondo caso, le richieste formali dei gruppi d'interesse

e la relativa documentazione sono trasmesse a tutti i gruppi politici del consiglio regionale, fatto salvo il principio di autonomia e di libertà nel determinare, nel rispetto dei principi di imparzialità, di parità di trattamento e della trasparenza, le proprie modalità di relazione.

2. Entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, la giunta regionale definisce le forme e le modalità di esercizio dell'attività di rappresentanza di interessi particolari relativamente agli atti di propria competenza, nel rispetto dei principi di imparzialità, di parità di trattamento e della trasparenza.

3. I rappresentanti dei gruppi di interesse accreditati possono accedere agli uffici del consiglio regionale e della giunta regionale per informazioni e chiarimenti di carattere tecnico relativi agli atti di loro interesse ovvero relativi all'organizzazione procedurale dei lavori del consiglio e della giunta, nel rispetto dei principi di imparzialità, di parità di trattamento e di diritto di accesso ai documenti amministrativi).

4. Rimane fermo quanto disposto dallo statuto e dal regolamento interno per i lavori del consiglio relativamente alla partecipazione, al dovere di informazione, al potere delle commissioni in ordine alle consultazioni, ai soggetti da consultare e alle modalità delle consultazioni stesse.

5. Le commissioni possono, altresì, in via prioritaria svolgere audizioni con i rappresentanti dei gruppi iscritti nel registro. In tal caso il presidente della commissione consiliare competente, ove non sussistano ragioni di impedimento derivanti da particolari esigenze di celerità dell'istruttoria, accoglie la richiesta ove il gruppo sia portatore di interessi pertinenti con l'oggetto dell'argomento iscritto all'ordine del giorno e dà priorità alle audizioni dei gruppi di interesse di rilevanza nazionale.

6. Le disposizioni di cui al presente articolo trovano applicazione anche nei confronti delle categorie economiche, sociali e del terzo settore maggiormente rappresentative a livello regionale e delle loro articolazioni provinciali.

Art. 6.

1. È fatto divieto ai rappresentanti dei gruppi di interesse di esercitare nei confronti dei decisori pubblici forme di pressione tali da incidere sulla libertà di giudizio e di voto.

2. I decisori pubblici comunicano all'ufficio di presidenza del consiglio regionale i fatti che possono presentare violazione delle norme di comportamento. L'ufficio di presidenza del consiglio regionale, in conformità ai criteri predeterminati con propria deliberazione, valutata la sussistenza della violazione e sulla base della gravità della violazione stessa, commina una delle seguenti sanzioni:

- a) richiamo formale;
- b) sospensione temporanea;
- c) revoca dell'iscrizione.

3. Le sanzioni di cui al comma 2, lettere b) e c), sono pubblicate sul sito istituzionale del consiglio regionale.

4. In caso di revoca dell'iscrizione, il gruppo di interesse non può chiedere una nuova iscrizione prima di due anni dalla revoca stessa.

Art. 7.

1. In sede di prima attuazione, i gruppi di interesse possono chiedere di essere accreditati mediante l'iscrizione nel registro entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Abruzzo.

L'Aquila, 22 dicembre 2010

CHIODI

11R0129



LEGGE REGIONALE 22 dicembre 2010, n. 62.

Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 29 luglio 2010, n. 31, recante «Norme regionali contenenti la prima attuazione del decreto legislativo n. 152/2006 (Norme in materia ambientale)».

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Abruzzo n. 2 del 12 gennaio 2011)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE

DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Modifiche all'art. 6 della legge regionale n. 31/2010

1. Il comma 2 dell'art. 6 della legge regionale 29 luglio 2010, n. 31 (Norme regionali contenenti la prima attuazione del decreto legislativo n. 152/2006 (Norme in materia ambientale) è sostituito dal seguente:

«2. Qualora lo scarico finale delle acque reflue urbane di cui al comma 1 sia costituito anche da scarichi di acque reflue industriali, devono essere rispettati altresì i limiti della tabella 3 dell'allegato 5 alla parte terza del decreto legislativo n. 152/2006, per i parametri della tabella 5 dello stesso allegato».

2. Il comma 3 dell'art. 6 della legge regionale n. 31/2010 è sostituito dal seguente:

«3. I limiti previsti al comma 2 si applicano qualora il gestore del servizio idrico integrato o il comune, nei casi previsti dal comma 5, art. 148 decreto legislativo n. 152/2006, abbiano adeguato il sistema regolamentare degli scarichi in rete fognaria, di cui all'art. 107 decreto legislativo n. 152/2006, prevedendo che tutti gli scarichi industriali debbano essere preventivamente autorizzati, in forma espressa, al rispetto della tabella 3, colonna «scarico in rete fognaria» dell'allegato 5 alla parte terza del decreto legislativo n. 152/2006 e abbiano previsto, ai sensi dell'art. 128, comma 2, decreto legislativo n. 152/2006, un adeguato sistema di controllo di tali scarichi, con controlli sia a proprio carico che a carico del titolare dell'attività industriale. I risultati di detti controlli sono a disposizione dell'autorità competente».

3. Il comma 6 dell'art. 6 della legge regionale n. 31/2010, è sostituito dal seguente:

«6. In occasione dell'adeguamento dell'autorizzazione di cui al comma 4, il gestore del servizio idrico integrato o il comune, nei casi previsti dall'art. 148, comma 5, del decreto legislativo n. 152/2006, presentano alla provincia competente l'elenco degli scarichi industriali autorizzati al recapito in fognatura ed i limiti prescritti nel rispetto del comma 3 del presente articolo. In caso di mancata presentazione di tale documentazione o di non rispetto di quanto indicato al comma 3, la provincia autorizza lo scarico nel rispetto di tutti i limiti previsti in tabella 3 dell'allegato 5 alla parte terza del decreto legislativo n. 152/2006».

4. Il comma 7 dell'art. 6 della legge regionale n. 31/2010, è sostituito dal seguente:

«7. Nell'effettuazione dei controlli degli scarichi ai sensi dell'art. 128 del decreto legislativo n. 152/2006, l'autorità competente verifica il rispetto delle previsioni di cui al comma 3. In caso di mancato rispetto dello stesso, la provincia, previa diffida, modifica il provvedimento di autorizzazione dello scarico imponendo il rispetto di tutta la tabella 3, allegato 5 alla parte terza del decreto legislativo n. 152/2006».

Art. 2.

Norma finanziaria

1. La presente legge non comporta oneri finanziari a carico del bilancio regionale.

Art. 3.

Entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel *Bollettino ufficiale* della Regione Abruzzo.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Abruzzo.

L'Aquila, 22 dicembre 2010

CHIODI

11R0130

REGIONE MOLISE

REGOLAMENTO REGIONALE 13 dicembre 2010, n. 5.

Modifiche al regolamento Regionale 8 giugno 1995, n. 1 (Regolamento per le Aziende Faunistico-Venatorie senza scopo di lucro).

(Pubblicato nel Bollettino ufficiale - Parte prima della Regione Molise n. 36 del 16 dicembre 2010)

PREMESSO CHE:

Il Consiglio regionale ha approvato la deliberazione n. 272 del 23 novembre 2010;

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

PROMULGA

il seguente regolamento:

Art. 1.

1. L'art. 7 del regolamento regionale 8 giugno 1995, n. 1 (Regolamento per le aziende faunistico-venatorie senza scopo di lucro) è sostituito dal seguente:

«Art. 7 (*Densità venatoria*). — 1. Il numero massimo di cacciatori ammissibili al prelievo venatorio nell'azienda non può superare quello derivante dal calcolo dell'indice di densità venatoria per gli ambiti territoriali di caccia stabilito dal competente Ministero. 2. Il numero minimo di cacciatori ammissibili non può essere inferiore al numero massimo, di cui al comma 1, diminuito del 25 per cento. 3. Almeno il 40 per cento deve essere formato da cacciatori residenti in Molise. Nel novero non vanno inclusi eventuali soci onorari, che comunque non possono superare le dieci unità.».

Art. 2.

1. All'art. 21 del regolamento regionale n. 1/1995 sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 1, le parole «entro e non oltre il 31 ottobre» sono sostituite dalle parole «dal 1° febbraio al 31 marzo»;

b) al comma 3, le parole «30 di novembre» sono sostituite dalle parole «30 aprile»;

c) al comma 4, le parole «15 dicembre» sono sostituite dalle parole «31 maggio» e le parole «5 gennaio» sono sostituite dalle parole «20 giugno».

Art. 3.


1. All'art. 22, comma 1, del regolamento regionale n. 1/1995, le parole «15 marzo» sono sostituite dalle parole «10 luglio».

Il presente regolamento sarà pubblicato nel *Bollettino ufficiale* della Regione Molise.

Campobasso, 13 dicembre 2010

IORIO

10R1674



LEGGE REGIONALE 6 dicembre 2010, n. 21.

Modifica all'articolo 3, comma 3, ed interpretazione autentica dell'articolo 6, comma 2, della legge regionale 20 agosto 2010, n. 16, avente ad oggetto «Misure di razionalizzazione della spesa regionale».

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale - Parte prima della Regione Molise n. 36 del 16 dicembre 2010)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Modifica all'art. 3 della legge regionale 20 agosto 2010, n. 16

1. All'art. 3, comma 3, della legge regionale 20 agosto 2010, n. 16 (Misure di razionalizzazione della spesa regionale), dopo le parole «non possono superare l'importo di 30 euro a seduta giornaliera.» aggiungere il seguente periodo: «Eventuali indennità corrisposte in misura fissa sono convertite in compensi mediante gettoni di presenza dell'importo massimo di 30 euro a seduta giornaliera, fatta eccezione per i componenti ed il Presidente del comitato regionale per le comunicazioni le cui indennità in corso di corresponsione sono ridotte del dieci per cento.».

Art. 2.

Interpretazione autentica dell'art. 6, comma 2, della legge regionale 20 agosto 2010, n. 16

1. Il primo periodo del comma 2 dell'art. 6 della legge regionale n. 16/2010 deve interpretarsi nel senso che tutte le commissioni temporanee, operanti presso il consiglio regionale alla data di entrata in vigore della stessa legge, comprese quelle istituite con atto non legislativo, cessano alla data del 31 dicembre 2010 e, sino a tale data, continuano ad operare. 2. L'ultimo periodo del comma 2 dell'art. 6 della legge regionale n. 16/2010 deve interpretarsi nel senso che il divieto di comportare aggravii di spesa a carico del bilancio regionale, ivi previsto, ha effetto a decorrere dal 1° gennaio 2011.

Art. 3.

Entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel *Bollettino ufficiale* della Regione Molise.

La presente legge sarà pubblicata nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Molise.

Campobasso, 6 dicembre 2010

IORIO

10R1672

LEGGE REGIONALE 13 dicembre 2010, n. 22.

Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 11 febbraio 1999, n. 6 (Norme per il Funzionamento delle commissioni sanitarie di cui alla legge 15 ottobre 1990, n. 295 - dei collegi medici di cui all'articolo 20 della legge 2 aprile 1968, n. 482, e della legge 5 febbraio 1992, n. 104, articolo 4).

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale - Parte prima della Regione Molise n. 36 del 16 dicembre 2010)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Modifica all'art. 5 della legge regionale 11 febbraio 1999, n. 6

1. All'art. 5 della legge regionale 11 febbraio 1999, n. 6, il comma 3 è sostituito dal seguente: «3. Le commissioni mediche sanitarie durano in carica tre anni e i componenti possono essere confermati per una sola volta.».

Art. 2.

Modifica all'art. 6 della legge regionale 11 febbraio 1999, n. 6

1. All'art. 6, comma 4, della legge regionale n. 6/1999, dopo la parola «amministrativo» sono aggiunte le parole «o tecnico».

Art. 3.

Disposizione transitoria

1. Decorsi trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, i componenti delle commissioni mediche sanitarie che risultano in carica da sei anni decadono con effetto immediato e, entro i medesimi trenta giorni, sono sostituiti.

La presente legge sarà pubblicata nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Molise.

Campobasso, 13 dicembre 2010

IORIO

10R1673



LEGGE REGIONALE 23 dicembre 2010, n. 23.

Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 7 agosto 2009, n. 22 (Nuova disciplina degli insediamenti degli impianti di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili nel territorio della Regione Molise).

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale - Parte prima della Regione Molise n. 38 del 31 dicembre 2010)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

1. Alla legge regionale 7 agosto 2009, n. 22 (Nuova disciplina degli insediamenti degli impianti di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili nel territorio della Regione Molise) sono apportate le seguenti modifiche ed integrazioni:

a) all'art. 2, comma 1, è aggiunta la seguente lettera: «c-bis) l'area costituita dalla Valle del Tammaro e dai rilievi che la delimitano, in quanto contesto dei più rilevanti valori archeologici emergenti dal territorio regionale.»;

b) all'art. 2, dopo il comma 1, è aggiunto il seguente comma: «1-bis. Ai sensi e per gli effetti delle disposizioni di cui all'allegato 3, lettera f), del decreto del Ministero dello sviluppo economico 10 settembre 2010 recante «Linee guida per l'autorizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili», costituiscono aree e siti non idonei alla installazione di impianti eolici le aree e i beni di notevole interesse culturale così dichiarati ai sensi della parte seconda del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni e integrazioni, nonché gli immobili e le aree dichiarate di notevole interesse pubblico ai sensi dell'art. 136 del medesimo decreto legislativo»;

c) all'art. 3, il comma 1 è abrogato;

d) dopo l'art. 4 è inserito il seguente articolo:

«Art. 4-bis — 1. Se, in fase di attuazione del provvedimento di autorizzazione unica, il beneficiario non ottemperi alle prescrizioni ivi contenute o richiamate, ovvero che, contenute in leggi, regolamenti ed altri provvedimenti di carattere generale, comunque determinino vincoli alla realizzazione dell'opera o dell'attività autorizzate, l'autorizzazione stessa è revocata.

2. L'autorizzazione unica può essere altresì revocata per sopravvenuti motivi di pubblico interesse ovvero nel caso di mutamento della situazione di fatto o di nuova valutazione dell'interesse pubblico originario, ai sensi e per gli effetti dell'art. 21-*quinquies* della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni ed integrazioni.

3. Alle revoche previste dal presente articolo provvede il Presidente della giunta regionale, previa conforme deliberazione della giunta regionale, sulla base di istruttoria effettuata congiuntamente dai servizi regionali competenti per l'energia, la tutela dei beni ambientali e la tutela e valorizzazione dei beni culturali e del paesaggio, con procedimento che si svolga nel rispetto dei principi di cui alla legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni ed integrazioni.».

Art. 2.

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel *Bollettino ufficiale* della Regione Molise.

La presente legge sarà pubblicata nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Molise.

Campobasso, 23 dicembre 2010

IORIO

11R0021

REGIONE CAMPANIA

LEGGE REGIONALE 29 dicembre 2010, n. 19.

Valorizzazione dei luoghi ad alta importanza storica per l'Unità d'Italia e la memoria della guerra di liberazione nel territorio di terra di lavoro.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Campania n.84 del 30 dicembre 2010)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Oggetto e finalità

1. La presente legge individua i luoghi citati nell'art. 3, quali territori da valorizzare, considerato il loro alto valore storico e la concomitante celebrazione dei 150 anni dell'Unità d'Italia nell'anno 2011.

2. Ai fini di cui al comma 1 la regione promuove la valorizzazione dei luoghi della memoria storica italiana nel proprio territorio ed in particolare nella provincia di Caserta, sostenendo interventi di conservazione del patrimonio immobiliare, monumentale, architettonico e paesaggistico afferenti gli episodi sottoelencati, nonché la ricostruzione e divulgazione dei fatti storici relativi:

a) all'incontro tra Giuseppe Garibaldi e Vittorio Emanuele II, avvenuto il 26 ottobre 1860, con il quale si concluse la spedizione dei Mille;

b) alle due battaglie di Mignano Montelungo, episodi della II Guerra Mondiale con forte contenuto simbolico per la storia italiana.

Art. 2.

Contributi regionali

1. La regione eroga contributi per progetti presentati da enti locali, ovvero privati, volti in particolare a:

a) realizzare itinerari didattico-informativi e turistici relativi agli eventi storici indicati nell'art. 1;

b) favorire lo studio e lo sviluppo delle conoscenze storiche e socio-culturali, relative alla storia d'Italia, avvenute in Campania;

c) realizzare manifestazioni storico-culturali, programmi educativi, convegni, rievocazioni, pubblicazioni e mostre fotografiche volti a promuovere la conoscenza e la valorizzazione degli eventi storici previsti nel comma 2 dell'art. 1, relativi alla storia d'Italia avvenuti in Campania;

d) pianificare visite guidate nei luoghi indicati nell'art. 3, a sostegno della domanda di turismo culturale, di approcci specialistici, accademici e scolastici;

e) recuperare reperti, resti ossei, armi e beni appartenuti ai protagonisti delle vicende storiche indicate nell'art. 1, promuovendone il restauro, la conservazione e la valorizzazione;

f) diffondere la memoria degli episodi di carattere singolo o collettivo, relativi alle battaglie indicate nell'art. 1;

g) conservare il patrimonio indicato nell'art. 1;

h) finanziare missioni di ricerca e pubblicazioni dei risultati raggiunti, concedere borse di studio per ricerche condotte da giovani studiosi ed incentivi finanziari per tesi di laurea che hanno ad oggetto gli avvenimenti previsti nell'art. 1.

2. I contributi di cui al comma 1 sono erogati secondo criteri e modalità stabiliti dalla Giunta regionale, sentita la competente commissione consiliare permanente, assicurando priorità di finanziamento:

a) ai progetti presentati da un singolo comune, ovvero comuni associati, in collaborazione con altri soggetti pubblici o privati, che operano nelle materie disciplinate dalla presente legge;



b) ai lavori a carattere scientifico, effettuati da privati, che mettono in relazione gli episodi dell'art. 1 con le specificità culturali e territoriali dei comuni individuati nell'art. 3.

Art. 3.

Delimitazione delle aree interessate

1. La regione individua nei territori dei comuni di Mignano Montelungo, Rocca d'Evandro, San Pietro Infine, Teano e Vairano Patenora le aree da sottoporre alle specifiche misure di salvaguardia, previste dalla normativa vigente, volte ad assicurare la conservazione e la valorizzazione del patrimonio storico, immobiliare, monumentale e paesaggistico previsto nell'art. 1.

Art. 4.

Norma finanziaria

1. Agli oneri derivanti dall'applicazione della presente legge, quantificati in euro 50.000,00 in termini di competenza e di cassa, si fa fronte per l'anno finanziario 2010 ponendo la spesa a carico della UPB 7.29.65 (Cap. 1030) «Fondo per spese correnti derivanti da provvedimenti legislativi in corso ed attinenti a funzioni normali della Regione».

2. Agli oneri per gli anni successivi si fa fronte con legge di bilancio.

Art. 5.

Dichiarazione d'urgenza

1. La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel *Bollettino ufficiale* della Regione Campania.

La presente legge sarà pubblicata nel *Bollettino ufficiale* della Regione Campania.

È fatto obbligo a chiunque spetti, di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Campania.

Napoli, 29 dicembre 2010

CALDORO

11R0045

LEGGE REGIONALE 29 dicembre 2010, n. 20.

Autorizzazione all'esercizio provvisorio del bilancio di previsione della Regione Campania per l'anno finanziario 2011.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Campania n. 84 del 30 dicembre 2010)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Autorizzazione all'esercizio provvisorio

1. È autorizzato l'esercizio provvisorio ai sensi dell'art. 61 dello Statuto regionale e dei commi 1 e 2 dell'art. 24 della legge regionale 30 aprile 2002, n.7, per il periodo dal 1° gennaio 2011 al 28 febbraio 2011.

2. La Giunta regionale è autorizzata, nei limiti dei tetti di spesa previsti dal patto di stabilità 2010, a definire le sistemazioni contabili ancora in corso, a valere sul fondo della perenzione incrementato entro i suddetti limiti.

Art. 2.

Dichiarazione d'urgenza

1. La presente legge è dichiarata urgente e, ai sensi e per gli effetti dello Statuto, entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel *Bollettino ufficiale* della Regione Campania.

La presente legge sarà pubblicata nel *Bollettino ufficiale* della Regione Campania.

È fatto obbligo a chiunque spetti, di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Campania.

Napoli, 29 dicembre 2010

CALDORO

11R0046

REGIONE SICILIA

LEGGE 5 ottobre 2010, n. 20.

Interventi per l'eliminazione delle carcasse di animali e per la prevenzione del randagismo. Interventi in favore dei comuni in crisi finanziaria.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Sicilia n. 44 dell'8 ottobre 2010)

L'ASSEMBLEA REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

PROMULGA

la seguente legge:

Capo I

MODIFICHE AL TITOLO I DELLA LEGGE REGIONALE 9 MARZO 2005, N. 3

Art. 1.

Norme in materia di eliminazione delle carcasse di animali

1. Il comma 3 dell'art. 2 della legge regionale 9 marzo 2005, n. 3, è abrogato.

2. L'art. 4 della legge regionale 9 marzo 2005, n. 3, è sostituito dal seguente:

«Art. 4. (*Soggetto gestore delle operazioni*). — 1. La gestione delle operazioni di cui all'art. 1 è svolta dall'Associazione regionale allevatori della Sicilia (A.R.A.S.), quale soggetto estraneo alla produzione, previa stipula di apposita convenzione con l'Assessorato regionale delle risorse agricole ed alimentari sentito l'Assessorato regionale della salute».

3. L'art. 5 della legge regionale 9 marzo 2005, n. 3, è sostituito dal seguente:

«Art. 5. (*Modalità di gestione*). — 1. L'A.R.A.S., nell'espletamento dell'incarico di gestione di cui all'art. 4, provvede, mediante contratti con imprese autorizzate nel settore e riconosciute dall'Assesso-



rato regionale della salute ai sensi della vigente normativa comunitaria, individuate mediante procedure ad evidenza pubblica, ad assicurare la raccolta, il trasporto, il deposito, la trasformazione, il coincenerimento o l'incenerimento dei sottoprodotti di origine animale, così come definiti dal Regolamento (CE) n. 1774/02 del Parlamento europeo e del Consiglio del 3 ottobre 2002, pubblicato in G.U.C.E. L 273 del 10 ottobre 2002, e successive modifiche ed integrazioni, tenendo conto di eventuali vincoli sanitari. L'A.R.A.S. provvede inoltre a presentare all'Assessorato regionale delle risorse agricole ed alimentari un rendiconto consuntivo annuale dell'attività di raccolta ed eliminazione delle carcasse di animali morti a giustificazione della spesa. I contributi ai soggetti di cui all'art. 3, comma 1, sono erogati per il tramite dell'A.R.A.S. L'aiuto erogato è interamente trasferito dall'A.R.A.S. agli allevatori sotto forma di rimborso parziale dei costi effettivamente sostenuti, secondo quanto definito all'art. 2».

4. Gli articoli 6 e 7 della legge regionale 9 marzo 2005, n. 3, sono abrogati.

Art. 2.

Norma finanziaria

1. Per le finalità di cui agli articoli da 1 a 5 della legge regionale 9 marzo 2005, n. 3, come modificata dall'art. 1, è autorizzata, per l'esercizio finanziario 2010, la spesa complessiva di euro 200 migliaia, cui si provvede:

a) per l'importo di 60 migliaia di euro con le disponibilità dell'U.P.B. 10.2.1.3.4. - capitolo 144123 del bilancio della Regione, per l'esercizio finanziario medesimo;

b) per l'importo di 140 migliaia di euro, ai sensi dell'art. 2, comma 2, della legge regionale 12 maggio 2010, n. 11.

Capo II

INTERVENTI PER LA PREVENZIONE DEL RANDAGISMO E PER L'ELIMINAZIONE DELLE CARCASSE DI ANIMALI DA COMPAGNIA

Art. 3.

Finanziamenti ai rifugi sanitari e prevenzione del randagismo

1. I finanziamenti di cui al comma 1 dell'art. 98 della legge regionale 12 maggio 2010, n. 11, sono erogati anche alle associazioni animaliste iscritte alla Sezione «B» dell'Albo delle associazioni per la protezione degli animali, di cui all'art. 19 della legge regionale 3 luglio 2000, n. 15, secondo le disposizioni del decreto presidenziale 27 giugno 2002, n. 15, purché gestiscano da almeno due anni rifugi per animali nel territorio della Regione.

Art. 4.

Provvedimenti per l'eliminazione delle carcasse degli animali da compagnia

1. La Regione, al fine di prevenire danni all'ambiente e di tutelare la salute pubblica, favorisce e sostiene la realizzazione del servizio di ritiro, raccolta, trasporto ed eliminazione mediante incenerimento, delle carcasse degli animali da compagnia.

2. Per le finalità di cui al comma 1 l'Assessore regionale per la salute, entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, stabilisce con proprio decreto un piano di ripartizione dei contributi da erogare ai comuni, in funzione della popolazione canina iscritta all'anagrafe di cui alla legge regionale 3 luglio 2000, n. 15, che operino la raccolta e lo smaltimento delle carcasse degli animali in modo diretto o tramite imprese autorizzate nel settore, nonché la tariffa del servizio da aggiornare annualmente.

3. Per le finalità di cui al presente articolo, a valere sui fondi previsti dall'art. 76, comma 4, della legge regionale 26 marzo 2002, n. 2 e successive modifiche ed integrazioni, nell'esercizio finanziario 2010 è destinata la somma di 100 migliaia di euro.

Capo III

INTERVENTI IN FAVORE DEI COMUNI IN CRISI FINANZIARIA - DISPOSIZIONI FINALI

Art. 5.

(Articolo omissso in quanto impugnato dal Commissario dello Stato ai sensi dell'art. 28 dello Statuto).

Art. 6.

Entrata in vigore

1. La presente legge sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Regione siciliana ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione.

2. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Palermo, 5 ottobre 2010

LOMBARDO

L'Assessore regionale per le risorse agricole ed alimentari
LOMBARDO

L'Assessore regionale per la salute
RUSSO

10R1628

LEGGE 15 novembre 2010, n. 21.

Assestamento del bilancio della Regione per l'anno finanziario 2010.

(Pubblicata nel suppl. ord. n. 1 alla Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana - Parte I - n. 50 del 19 novembre 2010 - n. 48)

(Omissis).

11R0076

LEGGE 15 novembre 2010, n. 22.

Rendiconto generale della Regione siciliana e dell'Azienda delle foreste demaniali per l'esercizio finanziario 2008.

(Pubblicata nel suppl. ord. n. 1 alla Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana - Parte I - n. 50 del 19 novembre 2010 - n. 48)

(Omissis).

11R0077

LEGGE 15 novembre 2010, n. 23.

Rendiconto generale dell'Amministrazione della Regione siciliana per l'esercizio finanziario 2009.

(Pubblicata nel suppl. ord. n. 1 alla Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana - Parte I - n. 50 del 19 novembre 2010 - n. 48)

(Omissis).

11R0078



REGIONE SARDEGNA

LEGGE REGIONALE 21 giugno 2010, n. 11.

Modifiche della legge regionale 5 marzo 2008, n. 3, relative all'estensione dello Sportello unico per le attività produttive (SUAP) al settore dell'edilizia residenziale.*(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Sardegna - Parte I e II - n. 20 del 3 luglio 2010)*

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Definizione di impianti produttivi

1. Alla legge regionale 5 marzo 2008, n. 3 (legge finanziaria 2008), sono apportate le modifiche previste dai commi seguenti.

2. La lettera c) del comma 17 dell'articolo 1, è sostituita dalla seguente:

«c) per impianti produttivi: gli insediamenti relativi a tutte le attività di produzione di beni e servizi, ivi incluse le attività agricole, commerciali e artigianali, le attività turistiche e alberghiere, ogni attività imprenditoriale di edilizia residenziale, i servizi resi dalle banche e dagli intermediari finanziari e i servizi di telecomunicazione.».

3. Al primo periodo del comma 26 dell'articolo 1, dopo le parole «funzionali alle attività economiche» sono aggiunte le seguenti «produttive».

Art. 2.

Ambito di applicazione

1. La disposizione di cui all'articolo 1 trova applicazione anche per le dichiarazioni uniche autocertificative (DUAAP) presentate dopo la pubblicazione della deliberazione della giunta regionale dell'11 aprile 2008, n. 22/01, recante la circolare applicativa della legge regionale n. 3 del 2008 avente ad oggetto «art. 1, commi 16-32 - Sportello unico per le attività produttive: semplificazione e accelerazione delle procedure amministrative relative alle attività produttive di beni e servizi.».

Art. 3.

Entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nel *Bollettino ufficiale* della Regione autonoma della Sardegna (BURAS).

La presente legge sarà pubblicata nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Cagliari, 21 giugno 2010

CAPPELLACCI

10R1397

LEGGE REGIONALE 21 giugno 2010, n. 12.

Proroga della gestione liquidatoria dell'ESAF.*(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Sardegna - Parte I e II - n. 20 del 3 luglio 2010)*

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Proroga della gestione liquidatoria dell'ESAF

1. Il termine fissato dall'articolo 5, comma 2, della legge regionale 21 aprile 2005, n. 7 (legge finanziaria 2005), per la conclusione delle operazioni di liquidazione dell'Ente sardo acquedotti e fognature (ESAF), già prorogato dall'articolo 9, comma 8, della legge regionale 5 marzo 2008, n. 3 (legge finanziaria 2008), è ulteriormente prorogato sino al 31 dicembre 2010.

2. La durata dei rapporti di collaborazione coordinata di cui all'articolo 9, comma 9 della legge regionale n. 3 del 2008, può essere prorogata fino alla scadenza del termine previsto dalla presente legge per la conclusione della gestione liquidatoria, anche in deroga al limite previsto dall'articolo 3, comma 1, della legge regionale 7 agosto 2009, n. 3 (Disposizioni urgenti nei settori economico e sociale), e sempre che sussistano i requisiti di legge.

3. Alla scadenza del termine di cui al comma 1, l'ESAF in liquidazione è estinto e nei suoi rapporti succede la Regione attribuendosi la competenza all'Assessorato dei lavori pubblici.

4. Ai dipendenti del soppresso ESAF, a far data dall'inquadramento nei ruoli ordinari dell'Amministrazione, degli enti e delle agenzie regionali ai sensi dell'articolo 2, comma 3, della legge regionale 12 luglio 2005, n. 10 (Norme sul trasferimento del personale dei soggetti gestori dei servizi idrici regionali al servizio idrico integrato, in attuazione del comma 3 dell'articolo 12 della legge 5 gennaio 1994, n. 36, e dell'articolo 16 della legge regionale 17 ottobre 1997, n. 29, modificata con legge regionale 7 maggio 1999, n. 15), è riconosciuto il periodo di servizio prestato alle dipendenze di ESAF Spa e Abbanoa Spa come servizio effettivo di ruolo reso alle dipendenze dell'Amministrazione, degli enti e delle agenzie regionali, anche ai fini degli accordi attuativi del CCRL 2006/2009 relativi alle progressioni professionali all'interno della categoria e area e delle procedure concorsuali indette ai sensi della legge regionale 13 novembre 1998, n. 31 (Disciplina del personale regionale e dell'organizzazione degli uffici della Regione), seppure anteriori alla data di entrata in vigore della presente legge. Le spese previste per l'attuazione del presente comma con riferimento ai dipendenti dell'Amministrazione regionale sono valutate in euro 150.000 per l'anno 2010; alle spese previste per i dipendenti inquadrati negli enti e nelle agenzie regionali si provvede con i bilanci degli stessi.

5. Per gli oneri derivanti dalla gestione liquidatoria dell'Ente è autorizzata, per l'anno 2010, la spesa di euro 2.000.000 a valere sulle disponibilità recate dall'UPB S07.07.003.

Art. 2.


Norma finanziaria

1. Alla copertura degli oneri previsti dall'articolo 1, comma 4, si provvede con la seguente variazione del bilancio per gli anni 2010-2013:

in aumento

UPB S01.02.001 - Personale e funzionamento amministrazione regionale

2010 euro 150.000



2011 euro ---
 2012 euro ---
 2013 euro ---
 in diminuzione
 UPB S08.01.002 - FNOL - parte corrente
 2010 euro 150.000
 2011 euro ---
 2012 euro ---
 2013 euro ---

mediante riduzione della riserva di cui alla voce 4) della tabella A allegata alla legge regionale 28 dicembre 2009, n. 5 (legge finanziaria 2010).

Art. 3.

Entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nel *Bollettino ufficiale* della Regione autonoma della Sardegna.

La presente legge sarà pubblicata nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Cagliari, 21 giugno 2010

CAPPELLACCI

10R1398

LEGGE REGIONALE 30 giugno 2010, n. 13.

Disciplina delle attività europee e di rilievo internazionale della Regione autonoma della Sardegna e modifiche alla legge regionale 15 febbraio 1996, n. 12.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione autonoma della Sardegna - Parti I e II - n. 20 del 3 luglio 2010)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

PROMULGA

la seguente legge:

Capo I

DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1.

Finalità

1. La Regione autonoma della Sardegna, nell'ambito delle proprie competenze, nel rispetto dei principi della Costituzione, dei Trattati dell'Unione europea, dello Statuto, delle procedure stabilite con legge statale e sulla base dei principi di attribuzione, sussidiarietà, proporzionalità, efficienza e partecipazione democratica:

a) partecipa alle decisioni dirette alla formazione degli atti dell'Unione europea e provvede all'attuazione ed esecuzione degli atti dell'Unione europea e degli accordi internazionali;

b) realizza un efficace sistema di relazioni con le istituzioni dell'Unione europea nelle materie di competenza regionale e nelle que-

stioni di interesse regionale facendo valere le specificità del territorio regionale con particolare riferimento alla condizione di insularità;

c) promuove accordi con le altre regioni, e con regioni appartenenti a stati esteri, al fine di attivare forme di collaborazione e di partenariato, finalizzate allo sviluppo e alla promozione sociale, culturale ed economica della Regione;

d) favorisce la partecipazione al processo di integrazione europea degli enti locali, delle università e delle altre autonomie funzionali, dei soggetti rappresentativi di istanze suscettibili di interesse e di tutela, delle imprese e dei cittadini.

2. La Regione garantisce la massima diffusione delle informazioni relative all'adozione e attuazione degli atti europei, con particolare attenzione a quelli che conferiscono diritti ai cittadini o ne agevolano l'esercizio, sia mediante la pubblicazione delle notizie nel sito istituzionale della Regione, che con ogni altra iniziativa utile a tale scopo.

Art. 2.

Oggetto

1. La presente legge disciplina:

a) le modalità di partecipazione della Regione alla formazione degli atti normativi e di indirizzo dell'Unione europea;

b) le procedure per l'adeguamento periodico dell'ordinamento regionale agli obblighi derivanti da atti normativi dell'Unione europea e dalle sentenze della Corte di giustizia;

c) la partecipazione ai piani, ai programmi e ai progetti promossi dall'Unione europea o finanziati con risorse europee e a forme stabili e strutturate di cooperazione territoriale;

d) lo svolgimento di attività di rilievo internazionale e la sottoscrizione, nelle materie di propria competenza, di accordi con stati e intese con enti territoriali interni ad altri stati.

Art. 3.

Rapporti Consiglio - giunta regionale

1. Il Consiglio regionale e la regionale si informano reciprocamente sulle attività svolte in ambito europeo e adottano ogni misura necessaria a consentire il massimo raccordo nella Regione sulle questioni europee e di rilievo internazionale.

2. La regionale assicura al Consiglio regionale un'informazione costante in merito a tutti gli aspetti dell'attuazione delle politiche europee, ai negoziati in corso e a tutte le iniziative intraprese o da intraprendere in ambito europeo e internazionale.

Capo II

PARTECIPAZIONE DELLA REGIONE ALLA FORMAZIONE ED ESECUZIONE DEL DIRITTO DELL'UNIONE EUROPEA

Art. 4.

Partecipazione della Regione alla formazione del diritto dell'Unione europea

1. La Regione partecipa alla formazione degli atti dell'Unione europea nelle forme previste dall'ordinamento vigente. Il Consiglio o la giunta regionale formulano osservazioni sui progetti di atti dell'Unione europea, nonché di atti preordinati alla formulazione degli stessi.

2. Le osservazioni del Consiglio regionale sono formulate dalla Commissione consiliare competente in materia di politiche dell'Unione europea e dalle Commissioni competenti per materia, secondo le modalità stabilite dal Regolamento consiliare. Su questioni di particolare rilevanza delibera l'Assemblea. Le osservazioni sono inviate, non appena adottate, alla Giunta regionale per opportuna conoscenza.

3. Le osservazioni della regionale sono formulate previo parere della Commissione consiliare competente in materia di politiche dell'Unione europea e delle Commissioni competenti per materia, da esprimersi entro dieci giorni dalla richiesta. Decorso tale termine la giunta regionale procede in assenza del parere.



4. Ai fini della formazione della posizione italiana, le osservazioni della Regione sono trasmesse al Presidente del Consiglio dei ministri o al Ministro per le politiche comunitarie, per il tramite della Conferenza dei presidenti delle regioni e delle Province autonome di Trento e di Bolzano o della Conferenza dei presidenti delle Assemblee legislative delle regioni e delle province autonome, secondo le modalità disciplinate dall'articolo 5, comma 3, della legge 4 febbraio 2005, n. 11 (Norme generali sulla partecipazione dell'Italia al processo normativo dell'Unione europea e sulle procedure di esecuzione degli obblighi comunitari) e successive modifiche e integrazioni.

5. La giunta regionale dà immediata comunicazione al Consiglio regionale della formulazione di eventuali osservazioni in merito agli argomenti all'ordine del giorno della sessione comunitaria della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato e le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, prevista nell'articolo 17 della legge n. 11 del 2005.

Art. 5.

Sussidiarietà

1. Nell'ambito della procedura prevista nell'articolo 4, comma 2, il Consiglio regionale valuta il rispetto dei principi di sussidiarietà e di proporzionalità nelle proposte di atti dell'Unione europea che abbiano ad oggetto materie di competenza regionale e trasmette le risultanze alle Camere, secondo quanto disposto dall'articolo 6 del Protocollo sull'applicazione dei principi di sussidiarietà e di proporzionalità (n. 2), allegato al Trattato sul funzionamento dell'Unione europea. Le risultanze dell'esame sono altresì trasmesse al Comitato delle regioni.

2. La regionale trasmette i dati, le relazioni o gli elaborati richiesti dal Consiglio entro il termine assegnato e comunque in tempo utile per la valutazione di cui al comma 1. Tale valutazione, ove ritenuto opportuno, viene trasmessa al Consiglio delle autonomie locali per il parere, ai sensi dell'articolo 9, comma 4, della legge regionale 17 gennaio 2005, n. 1 (Istituzione del Consiglio delle autonomie locali e della Conferenza permanente Regione - enti locali).

3. I risultati della verifica prevista nel comma 1 sono comunicati alla giunta regionale per l'adozione di eventuali atti e per la definizione della posizione della Regione nelle sedi istituzionali di confronto con il Governo individuate dalle leggi di procedura statali.

Art. 6.

Riserva di esame

1. La giunta regionale, laddove lo ritenga opportuno e comunque qualora il Consiglio regionale lo richieda, sollecita l'apposizione della riserva di esame da parte della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato e le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano prevista nell'articolo 5, comma 5, della legge n. 11 del 2005. L'atto di richiesta è comunicato agli organi statali competenti previo parere della Commissione consiliare competente in materia di politiche dell'Unione europea e delle Commissioni competenti per materia che si esprimono entro dieci giorni dal ricevimento della stessa. Decorso tale termine, la giunta regionale procede in assenza del parere.

Art. 7.

Attuazione della normativa europea e verifica di conformità

1. La Regione, nelle materie di propria competenza, dà tempestiva attuazione agli atti normativi e di indirizzo emanati da istituzioni e organi dell'Unione europea, alle sentenze della Corte di giustizia, nonché agli atti della Commissione europea che comportino obbligo di adeguamento.

2. La Giunta regionale verifica costantemente che l'ordinamento regionale sia conforme agli atti normativi e di indirizzo emanati da istituzioni e organi dell'Unione europea e trasmette, ai sensi dell'articolo 8, comma 3, della legge n. 11 del 2005, una relazione con le risultanze alla Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento per le politiche comunitarie.

Art. 8.

Rappresentanti regionali nel Comitato delle regioni

1. La giunta regionale formula la proposta dei rappresentanti regionali, titolari e supplenti, in seno al Comitato delle regioni dell'Unione europea, tenendo conto anche del Consiglio regionale ai sensi dell'articolo 6 bis della legge n. 11 del 2005, previa approvazione del Consiglio regionale secondo le modalità e i termini stabiliti dal Regolamento consiliare.

Art. 9.

Informativa della giunta al Consiglio regionale

1. La regionale trasmette al Consiglio regionale, ogni anno prima dell'inizio della sessione europea, la relazione sull'esercizio delle proprie competenze in materia di obblighi europei e sull'attività di rilievo internazionale, che indica:

a) le posizioni sostenute dalla Regione nell'ambito della Conferenza Stato - regioni convocata per la trattazione degli aspetti delle politiche dell'Unione europea di interesse regionale prevista dall'articolo 17 della legge n. 11 del 2005 e successive modifiche e integrazioni;

b) le questioni di interesse della Regione sollevate nel Comitato delle regioni di cui agli articoli 305, 306 e 307 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea;

c) gli argomenti di rilevanza regionale esaminati nell'ambito del Comitato interministeriale per gli affari comunitari europei ai sensi dell'articolo 2, comma 4, della legge n. 11 del 2005, e successive modifiche e integrazioni;

d) lo stato delle relazioni tra la Regione e l'Unione europea con specifico riferimento alle prospettive dei negoziati svolti presso le istituzioni europee per profili di particolare rilevanza per la Regione;

e) le attività di collaborazione internazionale avviate e quelle che si intendono intraprendere nell'anno in corso da parte della Regione;

f) lo stato di avanzamento procedurale, fisico e finanziario dei programmi della Regione cofinanziati dall'Unione europea in attuazione delle politiche di coesione economica e sociale, con l'indicazione delle disposizioni procedurali adottate per l'attuazione, le principali criticità riscontrate e delle iniziative che si intendono adottare per ottimizzarne l'attuazione nell'anno in corso.

2. Nella relazione di cui al comma 1 la giunta regionale indica gli orientamenti e le priorità che intende seguire nell'anno successivo con riferimento a ciascuna politica dell'Unione europea, ai documenti di consultazione o agli specifici progetti di atti normativi, tenendo conto delle indicazioni contenute nel programma legislativo e di lavoro annuale della Commissione europea di interesse regionale e negli altri strumenti di programmazione delle istituzioni europee.

Art. 10.

Legge europea regionale

1. Per garantire il periodico e organico adeguamento dell'ordinamento regionale agli obblighi derivanti dal diritto dell'Unione europea, la giunta regionale presenta al Consiglio regionale, entro il 31 marzo di ogni anno, un disegno di legge recante nel titolo l'intestazione «Legge europea regionale» e l'indicazione dell'anno di riferimento.

2. La regionale, nella relazione al disegno di legge europea regionale:


a) elenca le direttive dell'Unione europea di competenza regionale da attuare in via legislativa, regolamentare o amministrativa;

b) elenca le direttive europee di competenza regionale che non necessitano di successivi provvedimenti di attuazione da parte della Regione in quanto:

1) direttamente applicabili per il loro contenuto sufficientemente preciso e incondizionato;

2) l'ordinamento regionale è già conforme alle direttive stesse;

3) lo Stato ha già adottato provvedimenti attuativi da cui la Regione non intende discostarsi e, in tal caso, la relazione contiene l'elenco dei provvedimenti statali di attuazione;



c) riferisce sullo stato di conformità dell'ordinamento regionale rispetto agli obblighi derivanti dal diritto europeo di cui all'articolo 7, comma 2, e sullo stato delle eventuali procedure di infrazione da parte dalla Commissione europea a carico dello Stato per inadempienze imputabili alla Regione;

d) riferisce sullo stato di attuazione della legge europea dell'anno precedente e motiva in ordine agli adempimenti omessi.

3. Il Consiglio delle autonomie locali esprime parere obbligatorio sul disegno di legge europea regionale. A tal fine dopo la lettera d) del comma 1 dell'articolo 9 della legge regionale n. 1 del 2005, è aggiunta la seguente:

«d bis) sul disegno di legge europea regionale».

Art. 11.

Contenuto della legge europea regionale

1. La legge europea regionale:

a) recepisce nelle materie di competenza regionale gli atti emanati dall'Unione europea, con particolare riguardo alle direttive europee, e dispone quanto ritenuto necessario per il completamento dell'attuazione dei regolamenti dell'Unione europea;

b) detta le disposizioni per l'esecuzione delle sentenze della Corte di giustizia e per l'attuazione delle decisioni della Commissione europea che comportano l'obbligo di adottare provvedimenti di adeguamento per la Regione;

c) contiene le disposizioni modificative o abrogative della legislazione regionale in contrasto con norme o atti europei;

d) effettua una ricognizione degli atti normativi dell'Unione europea che la giunta regionale è autorizzata ad attuare in via amministrativa, dettando i relativi principi e i criteri applicativi.

2. La legge europea regionale stabilisce il termine per l'adozione di ogni ulteriore atto regionale di attuazione cui la legge stessa rimandi.

3. Le misure di adeguamento dell'ordinamento regionale agli obblighi europei indicano nel titolo l'atto dell'Unione europea cui si riferiscono.

4. Le nuove spese e le minori entrate, l'istituzione di nuovi organi amministrativi per l'adeguamento della legislazione regionale a quella europea avvengono di norma tramite la legge europea.

Art. 12.

Sessione europea

1. Il Consiglio regionale, entro il 30 aprile di ogni anno, si riunisce in apposita sessione europea per la trattazione di tutti gli aspetti inerenti la politica dell'Unione europea di interesse regionale e l'attività di rilievo internazionale, anche con riferimento alle attività previste dagli articoli 18, 19 e 20. In particolare, esamina:

a) la relazione di cui all'articolo 9;

b) il disegno di legge europea regionale presentato dalla Giunta regionale ai sensi dell'articolo 10.

2. Il Consiglio regionale entro il 31 luglio di ogni anno approva la legge europea regionale e la relazione di cui all'articolo 9.

3. Al termine della sessione europea il Consiglio regionale approva un atto di indirizzo sugli argomenti all'ordine del giorno e lo trasmette alla giunta regionale per l'adozione dei relativi provvedimenti.

Art. 13.

Misure urgenti e adeguamenti tecnici

1. Qualora si renda necessario adeguare l'ordinamento regionale agli atti normativi dell'Unione europea o alle sentenze della Corte di giustizia prima dell'entrata in vigore della legge europea relativa all'anno in corso, la giunta regionale presenta al Consiglio regionale il relativo disegno di legge con l'indicazione dell'atto dell'Unione europea cui si riferisce e della data entro la quale deve essere approvato.

2. Le norme europee non direttamente applicabili, che modificano modalità esecutive o caratteristiche tecniche di direttive già recepite nel-

l'ordinamento regionale, possono essere attuate in via amministrativa secondo i criteri stabiliti dalla legge europea regionale.

Art. 14.

Partecipazione

1. Il Consiglio regionale e la giunta regionale garantiscono la più ampia partecipazione degli enti locali, delle università e delle altre autonomie funzionali e delle parti sociali ed economiche. A tale scopo attuano adeguate forme di consultazione all'interno della sessione europea in relazione ad aspetti dell'attività europea e internazionale che presentino specifica rilevanza nei loro ambiti di competenza.

Art. 15.

Impugnazione di atti normativi europei

1. Nelle materie di competenza legislativa regionale la regionale può richiedere al governo che proponga ricorso dinanzi alla Corte di giustizia dell'Unione europea per l'impugnazione di un atto normativo europeo ritenuto illegittimo, ai sensi dell'articolo 5, comma 2, della legge 5 giugno 2003, n. 131 (Disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento della Repubblica alla L. Cost. 18 ottobre 2001, n. 3). La giunta regionale informa preventivamente il Consiglio che può approvare atti di indirizzo.

2. Il Consiglio regionale, laddove lo ritenga necessario, invita la regionale a promuovere la richiesta prevista nel comma 1.

3. Il Consiglio regionale concorre all'attivazione del controllo giurisdizionale del rispetto del principio di sussidiarietà da parte degli organi giurisdizionali dell'Unione europea ai sensi dell'articolo 8 del Protocollo sull'applicazione dei principi di sussidiarietà e di proporzionalità (n. 2), allegato al Trattato sul funzionamento dell'Unione europea.

Capo III

POLITICHE EUROPEE E AIUTI DI STATO

Art. 16.

Programmazione regionale unitaria

1. La Regione partecipa ai piani, ai programmi e ai progetti promossi dall'Unione europea nell'ambito delle materie di propria competenza.

2. Il Consiglio regionale indirizza l'attività della Giunta regionale nella definizione della programmazione regionale unitaria attraverso l'approvazione di indirizzi sui relativi programmi.

3. A questo fine la Giunta regionale assicura al Consiglio regionale un'adeguata informazione a partire dalla fase di elaborazione delle proposte relative agli atti di cui al comma 2 che, a seguito della loro approvazione, sono trasmessi al Consiglio per la presa d'atto definitiva.


4. Gli atti che modificano in modo sostanziale gli atti di programmazione di cui al comma 2, ossia che comportano variazioni al piano finanziario o nella destinazione delle risorse per priorità strategiche interne al programma diverse da quelle originarie, sono trasmessi dalla giunta regionale alla Commissione consiliare competente in materia di politiche dell'Unione europea e alle commissioni consiliari competenti per materia, che esprimono il proprio parere entro quindici giorni. Decorso tale termine la giunta regionale procede in assenza del parere.

Art. 17.

Notifica dei regimi di aiuto

1. Ai sensi degli articoli 107, 108 e 109 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, la Regione notifica alla Commissione europea le proposte di legge, di regolamento o di atto amministrativo dirette a istituire o modificare regimi di aiuti, al fine di verificarne la compatibilità con il mercato interno.

2. Il Presidente della Regione provvede alla notifica delle proposte di istituzione o di modificazione dei regimi di aiuti dell'Amministra-



zione regionale di iniziativa della Giunta regionale e di iniziativa consiliare una volta terminato l'esame in sede di Commissione consiliare competente secondo quanto previsto dalla normativa vigente.

3. Le leggi regionali che istituiscono o modificano misure di aiuti di Stato contengono la clausola che ne sospende l'efficacia fino alla conclusione delle procedure di controllo effettuate dalla Commissione europea sulla compatibilità delle stesse con l'ordinamento dell'Unione europea.

Capo IV

RELAZIONI CON L'UNIONE EUROPEA

Art. 18.

Rapporti con l'Unione europea

1. La Regione intrattiene rapporti diretti con le istituzioni dell'Unione europea nei limiti dei principi fondamentali stabiliti con legge dello Stato, ai sensi del terzo comma dell'articolo 117 della Costituzione.

2. Nell'ambito delle delegazioni del governo, la Regione partecipa alle attività del Consiglio e dei gruppi di lavoro e dei comitati del Consiglio e della Commissione europea per la rappresentazione di questioni di interesse regionale e a difesa delle proprie specificità, ai sensi dell'articolo 5, comma 1, della legge n. 131 del 2003.

3. A tal fine il Presidente della Regione, su proposta degli Assessori competenti per materia, comunica alla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato e le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano i nominativi dei rappresentanti della Regione e ne informa il Consiglio regionale.

4. La Regione partecipa, inoltre, alla delegazione italiana per la definizione della posizione dell'Unione europea qualora si proceda alla elaborazione di accordi internazionali commerciali e tariffari, anche a livello internazionale, che riguardano aspetti rilevanti di interesse regionale ai sensi del decreto legislativo 15 settembre 1999, n. 363 (Norme di attuazione dello Statuto speciale della Regione Sardegna in materia di partecipazione della Regione alla elaborazione dei progetti di trattati di commercio che lo Stato intende stipulare con paesi esteri).

5. Il Consiglio regionale può promuovere le iniziative di cui al presente articolo con appositi atti di indirizzo finalizzati anche a intervenire al fine di sollecitare iniziative di carattere normativo da parte delle competenti istituzioni europee, nel rispetto di funzioni e poteri delle istituzioni nazionali ed europee in tema di diritto di iniziativa legislativa.

Art. 19.

Cooperazione territoriale

1. Al fine di rafforzare la coesione e l'integrazione europea la Regione, nell'ambito degli strumenti previsti a livello europeo, promuove partenariati, aderisce ad associazioni e partecipa a forme stabili e strutturate di cooperazione territoriale che possano incentivare interessi comuni in campo economico, culturale, sociale e del turismo.

2. La Regione in particolare adotta, nell'ambito dei partenariati euro-mediterranei, le iniziative necessarie a valorizzare le opportunità derivanti dalla sua posizione di centralità nel Mediterraneo e le prospettive legate alla creazione dell'area di libero scambio, affinché possa divenire punto di snodo delle attività commerciali e concorrere all'integrazione sociale e culturale con i paesi del Mediterraneo.

Capo V

ATTIVITÀ DI RILIEVO INTERNAZIONALE DELLA REGIONE

Art. 20.

Accordi e intese

1. Ai sensi dell'articolo 117, ultimo comma, della Costituzione, la Regione, nelle materie di propria competenza, conclude accordi con gli stati e intese con enti territoriali interni ad altro stato, nel rispetto delle procedure previste dall'articolo 6 della legge n. 131 del 2003.

2. Il Consiglio regionale, su proposta della regionale, approva un piano pluriennale contenente le linee guida per l'attività di rilievo internazionale della Regione. Tale piano stabilisce i principi e le procedure da seguire nell'organizzazione delle attività di rilievo internazionale e stabilisce una gerarchia di priorità da seguire nell'attuazione delle stesse.

3. Il Presidente della Regione, in caso di trattative per la conclusione degli accordi e delle intese di cui al comma 1, informa preventivamente il Consiglio regionale che può esprimere i propri orientamenti con apposito atto di indirizzo.

4. Gli accordi e le intese sono sottoscritti dal Presidente della Regione e trasmessi al Consiglio regionale per la presa d'atto definitiva.

Capo VI

DISPOSIZIONI FINALI

Art. 21.

Attività informativa

1. La Regione assicura la più ampia conoscenza delle attività dell'Unione europea per favorire la partecipazione ai programmi e progetti europei da parte degli enti locali, delle università e delle altre autonomie funzionali, delle imprese, dei cittadini e delle associazioni pubbliche e private che operano nel territorio regionale nelle forme previste dall'articolo 1, comma 2.

2. Per il perseguimento delle finalità di cui al comma 1, la giunta regionale istituisce, nell'ambito delle strutture esistenti, uno sportello di informazione sulle istituzioni, le politiche e le attività dell'Unione europea e ne determina le modalità di funzionamento, in raccordo con le reti europee d'informazione attive sul territorio regionale su incarico della Commissione europea e del Parlamento europeo.

Art. 22.

Modalità organizzative

1. Il Consiglio regionale e la giunta, nell'ambito delle rispettive competenze, stabiliscono d'intesa le modalità di informazione reciproca e le procedure di cooperazione necessarie a dare corretta e tempestiva attuazione agli adempimenti previsti dalla presente legge e a consentire il reciproco accesso alle banche dati istituzionali in materia europea.

2. Entro tre mesi dall'entrata in vigore della presente legge, la giunta regionale dà attuazione agli adempimenti di propria competenza in essa previsti, individua gli uffici competenti e stabilisce idonee procedure di coordinamento tra le strutture coinvolte.

3. La Regione, al fine di rafforzare le relazioni con le istituzioni europee per le questioni di competenza regionale, si avvale anche dell'ufficio di informazione e collegamento previsto dalla legge regionale 15 febbraio 1996, n. 12 (Istituzione di un ufficio speciale di informazione e di collegamento con sede a Bruxelles).

4. La giunta regionale promuove e favorisce la realizzazione di scambi o distacchi tra funzionari pubblici nell'ambito di iniziative di cooperazione istituzionale di rilievo europeo e internazionale e specificamente dei meccanismi di cooperazione a tal fine individuati nella cooperazione tra lo Stato italiano e l'Unione europea, secondo la disciplina europea in materia di Esperto Nazionale Distaccato (END) e nel rispetto della normativa regionale in materia di personale. La giunta regionale, in osservanza delle disposizioni europee e nazionali, stabilisce a titolo di rimborso forfetario, un'indennità speciale per le spese relative al soggiorno presso la sede estera, erogata al personale assegnato a tali uffici. L'ammontare di tale indennità non può essere superiore all'importo previsto per il personale dello Stato italiano assegnato all'estero.



Art. 23.

*Ufficio della Regione a Bruxelles
(Modifiche alla legge regionale 15 febbraio 1996, n. 12)*

1. Alla legge regionale 15 febbraio 1996, n. 12 (Istituzione di un ufficio speciale di informazione e di collegamento, con sede a Bruxelles) sono apportate le seguenti modifiche:

a) l'articolo 1 è sostituito dal seguente:

«Art. 1 (Istituzione dell'ufficio). — 1. Per il collegamento tecnico, amministrativo e operativo tra la Regione e le istituzioni europee è istituito, nell'ambito della Presidenza, l'Ufficio della Regione sarda in Bruxelles, il quale, in particolare, cura i rapporti con le istituzioni dell'Unione europea ed informa costantemente gli organi della Regione sulle normative e le iniziative dell'Unione; collabora con gli organi della Regione nelle attività richieste per la partecipazione dei medesimi alla formazione degli atti dell'Unione e, in generale, per gli adempimenti degli obblighi derivanti dall'appartenenza all'Unione europea; assiste i rappresentanti della Regione e i titolari degli uffici regionali nei rapporti con gli uffici, gli organismi e comitati di lavoro delle istituzioni dell'Unione medesima. Il Consiglio regionale può avvalersi delle prestazioni dell'ufficio di cui al presente comma.»;

b) l'articolo 2 è soppresso;

c) il comma 1 dell'articolo 4, come modificato dall'articolo 1 della legge regionale 12 agosto 1997, n. 22 (Modifiche ed integrazioni alla L.R. n. 12 del 1996), e dall'articolo 6, comma 14, della legge regionale 29 maggio 2007, n. 2 (legge finanziaria 2007), è sostituito dal seguente:

«1. Il contingente organico dell'ufficio di cui all'articolo 1 è determinato come segue:

a) dirigenti n. 1;

b) dipendenti categoria D n. 5;

c) personale di segreteria e di supporto operativo n. 4.

Il dirigente è scelto prioritariamente fra il personale in servizio presso l'Amministrazione regionale ovvero tramite selezione pubblica tra persone di elevata competenza professionale e con esperienza presso le istituzioni europee e le organizzazioni internazionali; l'assunzione avviene previa deliberazione della Giunta regionale; il personale non dirigente è individuato tra dipendenti dell'Amministrazione regionale a tempo indeterminato o, con provvedimento motivato, tra dipendenti di altra pubblica amministrazione richiesti in temporanea assegnazione con il trattamento economico previsto nell'amministrazione di appartenenza; per le attività di segreteria e di supporto operativo l'ufficio può far ricorso, in mancanza di figure professionali adeguate presso l'Amministrazione regionale, a contratti di somministrazione di lavoro attivati in sede nell'ambito dello stanziamento appositamente istituito per il suo funzionamento. I dipendenti sono tenuti a prestare servizio presso la sede di Bruxelles.»;

d) il comma 3 dell'articolo 4, come modificato dall'articolo 1 della legge regionale n. 22 del 1997 e dall'articolo 6, comma 14, della legge regionale n. 2 del 2007, è abrogato.

2. Le disposizioni di cui al presente articolo entrano in vigore il 1° gennaio 2011.

Art. 24.

Monitoraggio della legge

1. Trascorsi due anni dall'entrata in vigore della presente legge e con successiva periodicità biennale, la Giunta regionale e la Commissione consiliare competente in materia di politiche dell'Unione europea, per le parti di rispettiva competenza, presentano al Consiglio regionale una relazione sull'attuazione della legge e delle procedure da essa previste.

Art. 25.

Norma finanziaria

1. Le spese previste per l'attuazione della presente legge sono così valutate:

a) euro 900.000 per l'anno 2010 a valere sulle disponibilità recate dalla UPB S01.02.003;

b) euro 1.589.033 annui a decorrere dall'anno 2011, di cui euro 689.033 per l'attuazione dell'articolo 23.

2. Nel bilancio della Regione per gli anni 2010-2013 sono apportate le seguenti variazioni:

in aumento

UPB S01.02.001

Oneri per il trattamento economico del personale

2010 euro —

2011 euro 383.302

2012 euro 383.302

2013 euro 383.302

UPB S01.02.002

Oneri per i contributi sociali e di fine rapporto a carico dell'Amministrazione regionale

2010 euro —

2011 euro 166.081

2012 euro 166.081

2013 euro 166.081

UPB S01.02.003

Altre spese per il personale

2010 euro —

2011 euro 900.000

2012 euro 900.000

2013 euro 900.000

UPB S01.04.001

Studi, ricerche, collaborazioni e simili

2010 euro —

2011 euro 139.650

2012 euro 139.650

2013 euro 139.650

in diminuzione

UPB S08.01.002

FNOL - parte corrente

2010 euro —

2011 euro 1.589.033

2012 euro 1.589.033

2013 euro 1.589.033

mediante riduzione della riserva prevista dalle seguenti voci della tabella A allegata alla legge regionale 28 dicembre 2009, n. 5 (legge finanziaria 2010):

voce 3)

2010 euro —

2011 euro 689.033

2012 euro 689.033

2013 euro 689.033

voce 4)

2010 euro —

2011 euro 900.000

2012 euro 900.000

2013 euro 900.000

3. Le spese per l'attuazione della presente legge gravano sulle suddette UPB del bilancio della Regione per gli anni 2010-2013 e su quelle corrispondenti dei bilanci per gli anni successivi.

Art. 26.

Abrogazione di norme

1. La legge regionale 3 luglio 1998, n. 20 (Norme sulla partecipazione regionale ai processi decisionali e sull'esecuzione degli atti dell'Unione europea e abrogazione della legge regionale 3 novembre 1995, n. 25) è abrogata.

Art. 27.

Entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nel *Bollettino ufficiale* della Regione autonoma della Sardegna.



La presente legge sarà pubblicata nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Data a Cagliari, addì 30 giugno 2010

CAPPELLACCI

10R1399

LEGGE REGIONALE 10 agosto 2010, n. 14.

Misure di adeguamento del bilancio 2010 e modifiche e integrazioni alla legge regionale 2 agosto 2006, n. 11 (Norme in materia di programmazione, di bilancio e di contabilità della Regione autonoma della Sardegna. Abrogazione delle leggi regionali 7 luglio 1975, n. 27, 5 maggio 1983, n. 11 e 9 giugno 1999, n. 23)

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Sardegna - Parte I e II - n. 24 del 12 agosto 2010)

(Omissis).

10R1533

LEGGE REGIONALE 19 novembre 2010, n. 16.

Disposizioni relative al patto di stabilità territoriale.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Sardegna - Parte I e II - n. 35 del 27 novembre 2010)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Oggetto ed ambito di applicazione

1. La presente legge disciplina il patto di stabilità degli enti locali ai sensi dell'art. 77-ter del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133 (Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, recante disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria).

2. Le disposizioni della presente legge si applicano a tutti gli enti locali soggetti al patto di stabilità ai sensi della normativa vigente.

3. Le province ed i comuni commissariati ai sensi dell'art. 143 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali), sono soggetti alle disposizioni previste dalla presente legge a decorrere dall'anno successivo a quello della rielezione degli organi istituzionali.

4. Le disposizioni di cui alla presente legge si applicano anche agli enti locali commissariati ai sensi dell'art. 141 del decreto legislativo n. 267 del 2000.

Art. 2.

Definizione dell'obiettivo aggregato

1. La Regione, in attuazione delle disposizioni di cui all'art. 77-ter, comma 11, del decreto-legge n. 112 del 2008, convertito dalla legge n. 133 del 2008, provvede ad adattare per gli enti locali le regole ed i

vincoli posti dal legislatore nazionale riguardanti la disciplina del patto di stabilità interno, fermo restando il rispetto dell'obiettivo complessivamente determinato in attuazione della normativa nazionale.

2. Il patto territoriale definisce l'obiettivo aggregato dei comuni e delle province quale risultante dalla somma degli obiettivi dei singoli enti comunicati alla Regione dal Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della ragioneria generale dello Stato.

3. L'obiettivo aggregato è approvato annualmente con deliberazione della giunta regionale, previo parere della commissione permanente del consiglio regionale competente in materia di finanze, ed è comunicato dalla Regione al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della ragioneria generale dello Stato, in applicazione dell'art. 77-ter, comma 11, del decreto-legge n. 112 del 2008, convertito dalla legge n. 133 del 2008.

Art. 3.

Rimodulazione degli obiettivi dei singoli enti

1. La giunta regionale, con propria deliberazione, ridefinisce gli obiettivi dei singoli enti locali.

2. Al fine di garantire contestualmente il pieno utilizzo della capacità finanziaria degli enti locali ed il rispetto dei vincoli di finanza pubblica, gli obiettivi dei singoli enti, espressi in termini di saldo finanziario di competenza mista ai sensi dell'art. 77-bis, comma 5, del decreto legge n. 112 del 2008, convertito dalla legge n. 133 del 2008, possono essere modificati in senso peggiorativo o in senso migliorativo, nel rispetto dell'obiettivo aggregato. A tale fine gli enti trasmettono le richieste di modifica all'assessorato regionale degli enti locali, finanze ed urbanistica.

3. Le richieste di cui al comma 2, sono valutate secondo i seguenti criteri:

a) non sono autorizzate le richieste di peggioramento del saldo obiettivo a copertura di spesa corrente;

b) sono considerate in via prioritaria, nell'ordine, le richieste di peggioramento del saldo obiettivo relative a:

1) debiti fuori bilancio, derivanti da sentenze esecutive relative alla nuova disciplina del computo degli oneri di esproprio;

2) interventi in attuazione di piani e programmi regionali;

3) smaltimento di residui passivi pregressi in conto capitale;

4) interventi legati a situazioni di emergenza, di cui non è già prevista l'esclusione ai sensi della normativa statale vigente.

4. La giunta regionale, preliminarmente all'adozione della deliberazione di cui al comma 1 e nelle ipotesi in cui si evidenzia la sussistenza di condizioni tali da pregiudicare il conseguimento degli obiettivi aggregati, promuove un'intesa in sede di concertazione istituzionale con gli enti locali, finalizzata alla rimodulazione dei singoli obiettivi, tenuto conto dei criteri stabiliti al comma 3.

5. La Regione comunica gli obiettivi rideterminati al Ministero dell'economia e delle finanze entro sette giorni dall'adozione della deliberazione di cui al comma 1.

6. Le province ed i comuni adeguano la propria gestione finanziaria e contabile agli obiettivi rideterminati.

Art. 4.

Interventi regionali compensativi

1. Al fine di incrementare la capacità di spesa complessiva del sistema regionale, la Regione può effettuare interventi compensativi in relazione al singolo esercizio tramite cessione di quote del proprio obiettivo programmatico, procedendo contestualmente alla rideterminazione dello stesso.

Art. 5.

Fondo unico per gli enti locali

1. La giunta regionale a partire dall'esercizio 2011 assicura che, nella predisposizione dei budget finanziari di competenza delle singole direzioni generali, sia considerata prioritaria la devoluzione del fondo unico agli enti locali territoriali.



2. Ai fini del calcolo del patto di stabilità dei comuni e delle province della Sardegna, le risorse di cui al fondo unico per gli enti locali, in quanto compartecipazione regionale all'esercizio delle funzioni delegate, qualora già parte della verifica del patto territoriale, possono non essere computate nel calcolo del patto di stabilità dei singoli enti locali territoriali.

Art. 6.

Norme attuative e transitorie

1. Gli enti locali trasmettono le richieste di modifica di cui all'art. 3, comma 2, all'assessorato regionale degli enti locali, finanze ed urbanistica, entro il 30 settembre di ciascun anno.

2. In via transitoria, per l'anno 2010, in sede di prima applicazione gli enti locali trasmettono le richieste di modifica di cui al comma 1, entro sette giorni dall'entrata in vigore della presente legge.

Art. 7.

Entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione sul *Bollettino ufficiale* della Regione autonoma della Sardegna (BURAS).

La presente legge sarà pubblicata nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Cagliari, 19 novembre 2010

CAPPELLACCI

10R1640

RETTIFICHE

Avvertenza. — L'**avviso di rettifica** dà notizia dell'avvenuta correzione di errori materiali contenuti nell'originale o nella copia del provvedimento inviato per la pubblicazione alla *Gazzetta Ufficiale*. L'**errata-corrige** rimedia, invece, ad errori verificatisi nella stampa del provvedimento sulla *Gazzetta Ufficiale*. I relativi comunicati sono pubblicati ai sensi dell'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, e degli articoli 14, 15 e 18 del decreto del Presidente della Repubblica 14 marzo 1986, n. 217.

AVVISO DI RETTIFICA

Comunicato relativo alla legge regionale del 23 novembre 2010, n. 20 ad oggetto: «Modifiche alla legge regionale 27 settembre 1999, n. 33 «Disciplina regionale del commercio in attuazione del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, recante: «Riforma della disciplina relativa al settore del commercio, a norma dell'articolo 4, comma 4 della legge 18 marzo 1997, n. 59»». (Legge pubblicata nel *Bollettino ufficiale* della Regione Molise - Parte prima - pag. 7141 - del 1° dicembre 2010, n. 35).

Alla legge regionale n. 20 del 23 novembre 2010, pubblicata sul suindicato *Bollettino ufficiale*, all'art. 6, comma 5, pag. 7144, prima colonna - al ventunesimo rigo dove è scritto:

... pagamento di una somma di euro mille a euro ...

leggasi

... pagamento di una somma da euro mille a euro ...

all'art. 9, comma 1, pag. 7145, prima colonna - al terzo rigo dove è scritto:

“Art.1

leggasi

“Art.16

all'art. 11, comma 11, pag. 7146, prima colonna - al nono e decimo rigo dove è scritto:

... disposizioni del decreto legislativo n. 114/98”

leggasi

... disposizioni del decreto legislativo n. 114/98”

10R1675

ALFONSO ANDRIANI, *redattore*

DELIA CHIARA, *vice redattore*

(GU-2011-GUG-019) Roma, 2011 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. - S.



€ 2,00

* 4 5 - 4 1 0 7 0 0 1 1 0 5 1 4 *

